

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 marzo 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune, del 5 dicembre 2017, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2018/29] (18CE0533)..... Pag. 1
Publicato nel n. L 8 del 12 gennaio 2018

Adozione definitiva (UE, Euratom) 2017/30 del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (18CE0534)..... Pag. 77
Publicato nel n. L 9 del 12 gennaio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/31 del Consiglio, del 10 gennaio 2018, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (18CE0535)..... Pag. 92


Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento (18CE0536)..... Pag. 94

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0537)..... Pag. 117

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0538)..... Pag. 128


Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilclotetrasilossano («D4») e il decametilclotetrasilossano («D5») (18CE0539)..... Pag. 136

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/36 del Consiglio, del 10 gennaio 2018, che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (18CE0540)..... Pag. 139
Publicati nel n. L 6 dell'11 gennaio 2018



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO CONGIUNTO EU-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del 5 dicembre 2017

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
[2018/29]

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione («comitato congiunto») la facoltà di adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («CDU»), e gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso introducono la possibilità di utilizzare il documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo. Tali disposizioni saranno integralmente applicabili al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018. Inoltre, alcune disposizioni relative al transito e alla posizione doganale di merci unionali saranno applicabili solo successivamente, in quanto richiedono l'aggiornamento o l'utilizzazione dei pertinenti sistemi elettronici, che devono aver luogo alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Al fine di garantire i regolari ed efficienti scambi tra l'Unione e le parti contraenti della convenzione in un quadro legale armonizzato, le disposizioni contenute nelle appendici della convenzione relativa al regime comune di transito e le norme relative alla posizione doganale di merci unionali dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni negli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del CDU che saranno applicabili solo in una fase successiva. A tal fine le modifiche alle appendici della convenzione sono indispensabili.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

- (1) Il testo dell'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») è modificato conformemente all'allegato A della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GUL 99 del 15.4.2016, pag. 6).



- (2) Il testo dell'allegato II dell'appendice I della convenzione è modificato conformemente all'allegato B della presente decisione.
- (3) Il testo dell'appendice II della convenzione è modificato conformemente all'allegato C della presente decisione.
- (4) Il testo degli allegati B2 bis e B3 bis, quale figura nell'allegato D della presente decisione, è aggiunto all'appendice III bis della convenzione.
- (5) Il testo degli allegati A2, B1 e C7 dell'appendice III della convenzione è modificato conformemente all'allegato E della presente decisione.
- (6) Il testo dell'appendice III bis, quale figura nell'allegato F della presente decisione, è aggiunto alla convenzione.
- (7) Il testo degli allegati A1 bis, A3 bis, A4 bis, A5 bis, A6 bis, B5 bis e B6 bis, quale figura nell'allegato G della presente decisione, è aggiunto all'appendice III bis della convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Oslo, il 5 dicembre 2017

Per il comitato congiunto
Il presidente
Øystein BØRMER



ALLEGATO A

L'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è così modificata:

- 1) all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i termini «di cui all'articolo 55, lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a)»;
- 2) l'articolo 13 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo»;
 - b) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«Tale esonero si applica fino al 1° maggio 2019 oppure, per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato, fino alla fine di tale periodo, se quest'ultima data è anteriore.»;
- 3) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico ("NCTS"), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 (*) della Commissione, le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti negli allegati A1 bis e B6 bis dell'appendice III si applicano.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/578, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6)»;
- 4) all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente:

«A decorrere dalla data di dell'aggiornamentodel NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all'allegato B6 bis dell'appendice III.»;
- 5) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci


A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all'ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.»;

- 6) all'articolo 38, paragrafo 6, i termini «all'allegato II della presente appendice» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I della convenzione»;
- 7) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli

1. L'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è fornito usando il formulario di cui all'allegato A3 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 dell'appendice III:
2. Se necessario, il documento di accompagnamento transito è integrato da un elenco degli articoli stabiliti usando il formulario di cui all'allegato A5 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 dell'appendice III. L'elenco degli articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.
3. A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito integrato da un elenco degli articoli. Tale elenco fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.



Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A3 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 bis dell'appendice III. L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A5 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 bis dell'appendice III;

Il documento di accompagnamento transito e l'elenco degli articoli sono forniti in forma stampata.»;

8) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Presentazione del documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.»;

9) l'articolo 44 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi di cui al primo comma, lettere da a) a f).

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto adottano le misure che ritengono necessarie e registrano le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui al primo comma del presente paragrafo nel sistema di transito elettronico di cui all'articolo 4.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni all'autorità doganale di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

- a) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
- b) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;
- c) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale di cui al paragrafo 1, a condizione che il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime, fornisca le informazioni pertinenti relative all'incidente a tale autorità doganale nei casi seguenti:

- a) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
- b) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;
- c) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.»;


c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell'ufficio doganale di passaggio o dell'ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le pertinenti informazioni relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dall'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.»;



- d) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;
- 10) all'articolo 45, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «L'ufficio doganale di destinazione conserva il documento di accompagnamento transito.
- L'ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall'ufficio doganale di partenza.»;
- 11) all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
- «La ricevuta contiene un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito.»;
- 12) l'articolo 47 è così modificato:
- a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- «A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di destinazione notifica all'ufficio doganale di partenza l'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.»;
- b) al paragrafo 2, è inserito il seguente comma come secondo comma:
- «A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se l'operazione di transito comune si è conclusa presso un ufficio doganale diverso da quello dichiarato nella dichiarazione di transito, l'ufficio doganale considerato ufficio doganale di destinazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.»;
- c) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:
- «A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, quando le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), l'ufficio doganale di partenza è informato entro il 12° giorno successivo al giorno in cui la prima parte delle merci è stata presentata.»;
- 13) l'articolo 49 è così modificato:
- a) al paragrafo 5, è inserito il seguente comma come secondo comma
- «A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, qualora, a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 2, l'ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l'appuramento del regime di transito comune, l'autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.»;
- b) al paragrafo 6, i termini «a norma del paragrafo 4» sono sostituiti dai termini «a norma del paragrafo 5»;
- 14) l'articolo 55 è così modificato:
- a) il comma non numerato diventa paragrafo 1;
- b) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:
- «h) regime di transito comune basato su un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;
- i) uso di una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune.»;
- c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «2. Le autorizzazioni a norma dell'articolo 1, lettera i), a utilizzare una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune sono concesse per:
- a) il trasporto ferroviario di merci;
- b) il trasporto di merci per via aerea se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.



3. A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, si applicano il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), e il regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia di cui al paragrafo 1, lettera f). Dopo tale data i suddetti regimi di transito comune non si applicano.

Fino al 1° maggio 2018 il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), si applica agli operatori economici che non hanno ancora potenziato i sistemi necessari per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui al paragrafo 1, lettera h). Dopo tale data il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera i), non si applica.»;

15) l'articolo 56 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettere b) e c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b) e c),»;
- b) al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- c) al paragrafo 3, i termini «La semplificazione» sono sostituiti dai termini «Le semplificazioni», i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere e) e h),» e i termini «si applica» sono sostituiti dai termini «si applicano»;
- d) al paragrafo 4, i termini «La semplificazione» sono sostituiti dai termini «Le semplificazioni», i termini «di cui all'articolo 55, lettere a) e f),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), f) e i),» e i termini «si applica» sono sostituiti dai termini «si applicano»;

16) l'articolo 57 è così modificato:


- a) al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a),»;
- b) al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettere b), c) e d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c), d) e i),»;
- c) al paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;
- d) al paragrafo 4, i termini «di cui all'articolo 55, lettera f),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f),»;
- e) è inserito il seguente paragrafo:

«5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

 - a) sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
 - b) dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;
 - c) non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
 - d) dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
 - e) dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;
 - f) operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti;
 - g) dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza all'aeroporto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.»;
- f) l'attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6;

17) l'articolo 61 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»;



- b) al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- c) al paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettere a), b), e) e f),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), h) e i),»;
- d) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «4. Qualora uno speditore autorizzato di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c) o un richiedente che presenti la semplificazione di cui all'articolo 55, primo comma, lettera c), presenti altresì la semplificazione di cui all'articolo 55, primo comma, lettera b), tale domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nel paese in cui le operazioni di transito comune dello speditore autorizzato devono avere inizio.»;
- 18) l'articolo 70 è soppresso;
- 19) l'articolo 71 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «Le autorizzazioni che sono state concesse in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e) dell'appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, o sono state concesse in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettera f), punti i) o ii) qualora sia stata utilizzata la procedura semplificata di livello 1 e che sono valide al 1° maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1° maggio 2019.»;
- b) al paragrafo 2, i termini «in base all'articolo 55, lettere a), b), d) ed e), della Convenzione, quale modificata» sono sostituiti dai termini «in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), dell'appendice I della convenzione, quale modificata»;
- c) il paragrafo 4 è soppresso;
- 20) all'articolo 73, i termini «all'allegato A2» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I»;
- 21) l'articolo 74 è così modificato:
- a) al paragrafo 6, è inserito il comma seguente come primo comma:
- «A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali effettuano il monitoraggio della garanzia.»;
- b) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «7. Il monitoraggio della garanzia per le merci vincolate al regime di transito comune facendo ricorso alla semplificazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), durante il periodo che intercorre tra la scadenza dell'esonerazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e la data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, è assicurato da audit regolari e appropriati.»;
- 22) all'articolo 81, paragrafo 1, i termini «dell'articolo 55, lettera b),» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b),»;
- 23) l'articolo 82 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, lettera a), i termini «dell'articolo 55, lettera b),» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b),»;
- b) al paragrafo 4, i termini «all'allegato II della presente appendice» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I della convenzione»
- 24) all'articolo 84, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),» e i termini «di cui all'articolo 55, lettera a),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a),»;
- 25) l'articolo 86 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»;
- b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
- «A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito, a condizione che abbia ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall'ufficio doganale di partenza.»;
- 26) all'articolo 87, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;



- 27) all'articolo 88, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- 28) l'articolo 90 è così modificato:
- al paragrafo 1, i termini «all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
 - al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- 29) all'articolo 97, paragrafo 3, i termini «Stato membro dell'Unione» sono sostituiti dai termini «Stato membro dell'Unione europea»;
- 30) l'articolo 107 è così modificato:
- al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»;
 - al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- 31) il titolo del capitolo VII è sostituito dal seguente:
- «Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo»;**
- 32) all'articolo 108, paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;
- 33) all'articolo 110, paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;
- 34) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:
- Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune per le merci trasportate per via aerea.
 - Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri paesi sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.

A condizione che ricevano alcuna obiezione entro 60 giorni, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.
 - La compagnia aerea trasmette all'aeroporto di destinazione il manifesto redatto all'aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.
 - La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:
 - “T1” se le merci circolano sotto la procedura T1;
 - il codice “T2” o “T2F”, secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 e qualora ai sensi delle disposizioni unionali l'apposizione di tale codice è obbligatoria;
 - “TD” per le merci che circolano già vincolate a un regime di transito; in tali casi la compagnia aerea indica il codice “TD” anche nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla procedura, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;
 - “C” (equivalente a “T2L”) o “F” (equivalente a “T2LF”), secondo i casi, per le merci unionali non vincolate a un regime di transito;
 - “X” per le merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.
 - Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2.
 - Il regime di transito comune è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.



7. Le scritture tenute dalla compagnia aerea che consentono alle autorità doganali competenti di effettuare controlli efficaci contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ove necessario, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

8. La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità.

9. Le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.»;

35) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 111 bis

Consultazione preliminare all'autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1. Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, per l'autorizzazione relativa all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono soddisfatte, l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione consulta l'autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione.

Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma, l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione.

2. Il termine per la consultazione è di 45 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, delle condizioni che devono essere esaminate dall'autorità consultata.

3. Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione in uno dei seguenti casi:

- a) se, a causa della natura degli esami da effettuare, l'autorità consultata necessita di più tempo;
- b) se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, che a sua volta ne informa l'autorità doganale consultata.

4. Se l'autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2, le condizioni oggetto della consultazione sono considerate soddisfatte.

5. La procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di un'autorizzazione.


Articolo 111 ter

Formalità per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1. Le merci sono svincolate per il regime di transito comune quando le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione dell'ufficio doganale di partenza all'aeroporto secondo le modalità definite nell'autorizzazione.

2. Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico:

- a) "T1" — merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;



- b) "T2" — merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;
- c) "T2F" — merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*) — o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (**) — a un paese di transito comune;
- d) «C» — merci unionali non vincolate ad un regime di transito;
- e) «TD» — merci già vincolate a un regime di transito;
- f) «X» — merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.


3. Il regime di transito comune si conclude nel momento in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto e le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell'autorizzazione.

4. Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione e irregolarità.

5. Il regime di transito comune si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(**) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).»



ALLEGATO B

L'allegato II dell'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificato come segue:

- 1) dopo il titolo dell'allegato II, i termini «PARTE I» sono soppressi;
- 2) il punto 2 è così modificato:
 - a) al secondo trattino del punto 2.1, è aggiunto il comma seguente:

«— a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore economico, come previsto nell'appendice III, allegato B6 bis, o»;
 - b) al terzo trattino del punto 2.1, il punto è sostituito da un punto e virgola;
 - c) al terzo trattino del punto 2.1, è aggiunto il comma seguente:


«— a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall'elenco degli articoli (EdA)»;
 - d) al punto 2.2 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, distinte di carico conformi all'appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell'appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.»;
 - e) al punto 2.3 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ai fini dell'applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all'appendice III, allegato B6 bis.»;
- 3) al primo trattino del punto 3.1, è aggiunto il comma seguente:

«— A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la dichiarazione di transito è compilata e presentata all'ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall'elenco degli articoli, in conformità dell'appendice III, allegati A3 bis, A4 bis, A5 bis e A6 bis»;
- 4) il punto 19 è così modificato:
 - a) al punto 19.1, il quarto trattino diventa il punto 19.2;
 - b) sono aggiunti i punti seguenti:
 - «19.3. La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.
 - 19.4. A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l'annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia.
 - 19.5. Ciascun paese trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà di conseguenza notizia agli altri paesi.»;
- 5) il punto 20.1. è così modificato:
 - a) è inserito il comma seguente come secondo comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all'appendice III, allegato B5 bis.»;




b) al terzo trattino, il punto è sostituito da un punto e virgola;

c) al terzo trattino è aggiunto il comma seguente:

«— a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell'appendice III, allegato B5 bis.»

—



ALLEGATO C

L'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, nel primo trattino i termini «Stato membro» sono sostituiti dai termini «Stato membro dell'Unione europea»;
- 2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Un documento T2L deve recare il codice "T2L" o "T2LF»;
- 3) all'articolo 6, paragrafo 4, i termini «allegato B5» sono sostituiti dai termini «allegato B5 bis»;
- 4) all'articolo 7, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57»;
- 5) all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), i termini «nell'allegato B5» sono sostituiti dai termini «nell'allegato B5 bis»;
- 6) all'articolo 7, paragrafo 3, il termine «imprese» è sostituito dai termini «operatori economici»;
- 7) il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Rilascio di un documento T2L»;
- 8) all'articolo 8, paragrafo 1, il termine «redatto» è sostituito dal termine «rilasciato»;
- 9) all'articolo 9, paragrafo 7, i termini «di un paese EFTA» sono sostituiti dai termini «di un paese di transito comune»;
- 10) l'articolo 11 è soppresso;
- 11) all'articolo 14, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57 paragrafo 6.»;
- 12) all'articolo 14, paragrafo 2, i termini «degli articoli da 46 a 51» sono sostituiti dai termini «degli articoli 59 e 60, dell'articolo 61, paragrafo 3, degli articoli da 62 a 69 e dell'articolo 72»;
- 13) all'articolo 15, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le circostanze in cui l'emittente autorizzato giustifica l'utilizzo dei suddetti formulari.»;
- 14) non riguarda la versione italiana;
- 15) all'articolo 16, paragrafo 3, i termini «dell'ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «dell'autorità competente»;
- 16) all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57, paragrafo 6» e i termini «all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a),» sono sostituiti dai termini «all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a),»;
- 17) è inserito un nuovo articolo 18 bis:
«Articolo 18 bis

Manifesto doganale delle merci

1. Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le società di navigazione a fornire la prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci relativo alle merci trasmesso mediante scambio elettronico di dati.
 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle società di navigazione che soddisfano i requisiti di cui all'appendice I, articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera d).
 3. Gli emittenti autorizzati a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali per mezzo di un manifesto della società di navigazione di cui all'articolo 10 possono rilasciare anche il manifesto doganale delle merci di cui al presente articolo.
 4. Il manifesto doganale delle merci comprende almeno le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»;
- 18) all'articolo 22, paragrafo 2, i termini «della registrazione» sono sostituiti da «dell'accettazione» e i termini «all'articolo 18, paragrafo 5» sono sostituiti da «all'articolo 30, paragrafo 2.».



ALLEGATO D

I seguenti allegati sono aggiunti all'appendice III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito:

1) allegato B2 bis

«ALLEGATO B2 bis

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

TITOLO I

GENERALITÀ

1. I dati che devono essere forniti per il T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui all'appendice II, titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.
2. I simboli "A", "B" o "C" nella tabella seguente non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati.
3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati all'allegato B3 bis.

TITOLO II

SIMBOLI

Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dato richiesto da ciascun paese
B	A discrezione del paese: dati che i paesi possono decidere se richiedere o no.
C	A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono decidere di fornire ma che i paesi non possono esigere.
X	Dato richiesto a livello di articolo di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.
Y	Dato richiesto a livello di intestazione di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli "X" e "Y" indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

TITOLO III


SEZIONE I

Tabella dei requisiti in materia di dati

(Le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
1/3	1/3	Prova del tipo di posizione doganale	A XY




N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
1/4	3	Formulari	B (1) (2) Y
1/5	4	Distinte di carico	B (1) Y
1/6	32	Numero di articoli	A (2) X
1/8	54	Firma/autenticazione	A Y
1/9	5	Numero totale di articoli	B (1) Y

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
2/1	40	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	A XY
2/2	44	Menzioni speciali	A XY
2/3	44	Documenti presentati, certificati e autorizzazioni Riferimenti complementari	A (7) XY
2/5		LRN (Numero di riferimento locale)	A Y

Gruppo 3 – parti

N. DEL DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
3/1	2	Esportatore	A (13) (51) XY
3/2	2 (n.)	N. di identificazione dell'esportatore	A (52) XY
3/20	14 (n.)	N. di identificazione del rappresentante	A Y




N. DEL DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
3/21	14	Codice di qualifica del rappresentante	A Y
3/43		Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali	A Y

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
5/4	50, 54	Data della dichiarazione	B (1) Y
5/5	50, 54	Luogo della dichiarazione	B (1) Y
5/28		Periodo di validità richiesto per la prova	A Y

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
6/1	38	Massa netta (kg)	A (23) X
6/5	35	Massa lorda (kg)	A XY
6/8	31	Descrizione delle merci	A X
6/9	31	Tipo di colli	A X
6/10	31	Numero di colli	A X
6/11	31	Marchi di spedizione	A X
6/14	33(1)	Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata	A (23) X
6/18	6	Totale dei colli	B Y



Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
7/2	19	Container	A Y
7/10	31	Numero di identificazione del container	A XY

SEZIONE II

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
(1)	I paesi possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di un regime basato su supporto cartaceo.
(2)	Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra "1" nella casella n. 5.
(7)	I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettano di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.
(13)	Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Se è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione su supporto cartaceo.
(23)	Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dei paesi di transito comune.
(51)	Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.
(52)	Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Fornire il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

TITOLO IV

NOTE IN RELAZIONE AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

SEZIONE I

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

SEZIONE II

Requisiti in materia di dati


1/3. Prova del tipo di posizione doganale

Inserire il codice pertinente.

1/4. Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre "1/3", il primo formulario complementare con "2/3" ed il secondo formulario complementare con "3/3".

Se la prova della posizione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.



1/5. Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

1/6. Numero di articoli

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella prova della posizione doganale di merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

1/8. Firma/Autenticazione

Firma o autenticazione della pertinente prova della posizione doganale di merci unionali.

1/9. Numero totale di articoli

Numero totale di articoli dichiarato nella prova della posizione doganale di merci unionali. L'articolo è definito come le merci in una prova della posizione doganale di merci unionali che hanno in comune tutti i dati con l'attributo "X" nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui al titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale sulla base della quale è rilasciata la prova della posizione doganale dei beni dell'Unione.

Se è fornito l'MRN della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest'ultima i rispettivi numeri degli articoli.

2/2. Menzioni speciali

Inserire il codice pertinente.

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

a) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.

Indicare, utilizzando i codici pertinenti, le informazioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della prova della posizione, oltre ai riferimenti complementari.

b) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell'emittente autorizzato.

2/5. LRN (Numero di riferimento locale)

Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola prova di posizione.

3/1. Esportatore

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

3/2. N. di identificazione dell'esportatore

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.



3/20. N. di identificazione del rappresentante

Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 3/43. (N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali).

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante

Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/43. Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

5/4. Data della dichiarazione

Data in cui la rispettiva prova della posizione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5. Luogo della dichiarazione

Luogo in cui è stata rilasciata la rispettiva prova della posizione.

5/28. Periodo di validità richiesto per la prova

Indicare il periodo di validità richiesto della prova della posizione doganale di merci unionali, espresso in giorni.

6/1. Massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, per ciascun articolo di merce. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come "0", seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5. Massa lorda (kg)


La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come "0", seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Laddove possibile l'operatore economico può indicare tale peso a livello di articolo.



6/8. Descrizione delle merci

Inserire la descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/9. Tipo di colli

Inserire il codice che specifica il tipo di colli.

6/10. Numero di colli

Numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11. Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Inserire il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

7/2. Container

Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili all'atto della presentazione della richiesta di prova, utilizzando il codice pertinente.

7/10. Numero di identificazione del container

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (*Bureau international des containers* – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (*Intermodal Loading Units*) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.».

2) allegato B3 bis

«ALLEGATO B3 bis


Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

TITOLO I

GENERALITÀ

1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali specificati nell'allegato B2 bis, titolo III.



2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.
3. Il titolo II del presente allegato comprende i formati relativi ai dati.
4. Quando le informazioni contenute in una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B2 bis, titolo III, assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici fornito nel titolo III del presente allegato.
5. Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
 - a alfabetico
 - n numerico
 - an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che i dati non hanno una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:


- a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
- n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
- an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
- a..4 fino a 4 caratteri alfabetici
- n..5 fino a 5 caratteri numerici
- an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici
- n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una prova della posizione doganale di merci unionali.
7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo nella prova della posizione doganale di merci unionali in questione.


TITOLO II

FORMATI E CARDINALITÀ DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
1/3	Prova del tipo di posizione doganale	an..5	S	1x	1x	
1/4	Formulari	n..4	N	1x		
1/5	Distinte di carico	n..5	N	1x		
1/6	Numero di articoli	n..5	N		1x	
1/8	Firma/autenticazione	an..35	N	1x		
1/9	Numero totale di articoli	n..5	N	1x		




Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
2/1	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	Categoria di documento: a1 + Tipo di documento precedente: an ..3 + Riferimento del documento precedente: an ..35 + Identificatore degli articoli: n..5	S	9999x	99x	
2/2	Menzioni speciali	Versione codificata (codici unionali): n1 + an4 O (codici nazionali): a1 + an4 O descrizione con testo libero: an..512	S		99x	I codici sono ulteriormente specificati nel titolo III.
2/3	Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari	Tipo di documento (codici unionali): a1 + an3 O (codici nazionali): n1 + an3 + Identificatore del documento: an..35	S	1x	99x	
2/5	LRN (Numero di riferimento locale)	an..22	N	1x		
3/1	Esportatore	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x	1x	Codice paese: i codici alfabetici per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione (*). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione. In caso di collettame, se si utilizzano prove su supporto cartaceo, si può utilizzare il codice "00200" insieme a un elenco di esportatori conformemente alle note descritte per il dato 3/1 Esportatore nell'appendice II, allegato B2 bis, titolo III.



Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/2	N. di identificazione dell'esportatore	an..17	N	1x	1x	
3/20	N. di identificazione del rappresentante	an..17	N	1x		
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	n1	S	1x		
3/43	Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali	an..17	N	1x		
5/4	Data della dichiarazione	n8 (aaaammgg)	N	1x		
5/5	Luogo della dichiarazione	an..35	N	1x		
5/28	Periodo richiesto di validità della prova	n..3	N	1x		
6/1	Massa netta (kg)	n..16,6	N		1x	
6/5	Massa lorda (kg)	n..16,6	N	1x	1x	
6/8	Descrizione delle merci	an..512	N		1x	
6/9	Tipo di colli	an..2	N		99x	L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21.
6/10	Numero di colli	n..8	N		99x	
6/11	Marchi di spedizione	an..512	N		99x	
6/14	Codice della merce - codice della nomenclatura combinata	an..8	N		1x	
6/18	Totale dei colli	n..8	N	1x		
7/2	Container	n1	S	1x		
7/10	Numero di identificazione del container	an..17	N	9999x	9999x	

(*) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).



TITOLO III

**CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE
DOGANALE DI MERCI UNIONALI**

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le prove standard su supporto cartaceo della posizione doganale di merci unionali.

1/3. Prova del tipo di posizione doganale

Codici da utilizzare nel contesto dei documenti T2L

T2L Prova attestante la posizione doganale di merci unionali

T2LF Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali

T2LSM Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documents precedenti

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-).


1. Il primo elemento (an..3):

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei contenitori	235
Bolla di consegna	270
Distinta dei colli	271
Fattura proforma	325
Dichiarazione di custodia temporanea	337
Dichiarazione sommaria di entrata	355
Fattura commerciale	380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere	703
Polizza di carico principale	704
Polizza di carico	705
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere	714
Lettera di vettura ferroviaria	720
Lettera di vettura stradale	730



Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750
Documenti di trasporto multimodale/combinato	760
Manifesto di carico	785
Bordereau	787
Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T)	820
Dichiarazione di transito (T1)	821
Dichiarazione di transito (T2)	822
Dichiarazione di transito (T2F)	T2F
Prova della posizione doganale di merci unionali T2L	825
Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF	T2G
Carnet TIR	952
Carnet ATA	955
Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante	CLE
Bollettino d'informazione INF3	IF3
Dichiarazione semplificata	SDE
Dichiarazione MRN	MRN
Manifesto di carico – procedura semplificata	MNS
Altro	ZZZ

2. Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

3. Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

2/2. Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Allegato B2 bis, titolo III	Numerosi documenti e parti	“Vari”	00200
Allegato B2 bis, titolo III	Identità tra dichiarante e speditore	“Speditore”	00300



Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Allegato B2 bis, titolo III	Identità tra dichiarante e esportatore	“Esportatore”	00400
Allegato B2 bis, titolo III	Identità tra dichiarante e destinatario	“Destinatario”	00500
Allegato B2 bis, titolo III	Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali	“Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali”	40100

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

- a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali o delle parti contraenti presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.
- b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

3/2. Codice di qualifica del rappresentante


Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

2. Rappresentante - rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)
3. Rappresentante - rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

7/2. Container

0. Merci non trasportate in container
1. Merci trasportate in container.»



ALLEGATO E

Gli allegati A2, B1 e C7 dell'appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono così modificati:

1) nell'allegato A2, sotto il titolo dell'allegato stesso, è inserito il seguente paragrafo:

«Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578»;

2) nell'allegato B1, sotto il titolo dell'allegato stesso, è inserito il seguente paragrafo:

«Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.»;

3) nell'allegato C7, il punto 1.2 è così modificato:

a) il punto 1.2.1. è soppresso;

b) le cifre «1.2.2.» sono soppresse;

c) i termini «un unico ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «un unico ufficio doganale di partenza».



ALLEGATO F

Alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è aggiunta la seguente appendice:

«APPENDICE III bis

La presente appendice si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

DICHIARAZIONI DI TRANSITO, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO E ALTRI DOCUMENTI*Articolo 1*

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

TITOLO I

DICHIARAZIONE DI TRANSITO E FORMULARI IN CASO DI UTILIZZO DI PROCEDIMENTI INFORMATICI*Articolo 2***Dichiarazione di transito**

La dichiarazione di transito di cui all'articolo 25 dell'appendice I contiene i dati specificati nell'allegato B6 *bis* ed è redatta in conformità ai formati e utilizzando i codici di cui all'allegato A1 *bis*.

*Articolo 3***Documento di accompagnamento transito**

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A3 *bis*. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A4 *bis*.

*Articolo 4***Elenco degli articoli**

L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A5 *bis*. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A6 *bis*.

TITOLO II


FORMULARI UTILIZZATI PER COMPILARE:

- LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI,
- LA DICHIARAZIONE DI TRANSITO PER I VIAGGIATORI,
- LA PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO

Articolo 5

1. I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.

2. I formulari sui quali è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.



3. I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:
 - a) per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 1, della convenzione DAU;
 - b) per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.
4. I formulari sono compilati ed utilizzati:
 - a) come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B2;
 - b) come dichiarazione di transito per la procedura di continuità operativa per il transito per i viaggiatori, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B6.

In entrambi i casi è opportuno usare, se del caso, i codici di cui agli allegati A1 bis e B3.

Articolo 6

1. I formulari sono stampati conformemente all'allegato II, articolo 2, della convenzione DAU.
2. Nell'angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare il proprio contrassegno di identificazione. Esse possono inoltre stampare le parole "TRANSITO COMUNE" invece delle parole "TRANSITO UNIONALE". I documenti che portano tale contrassegno o tale indicazione sono accettati quando sono presentati nel territorio di un'altra parte contraente.

TITOLO III

FORMULARI DIVERSI DAL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO E DAL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Articolo 7

Distinte di carico

1. I formulari su cui è redatta la distinta di carico sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B4. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B5.
2. I formulari sono stampati su carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m² e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati.
3. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Articolo 8

Avviso di passaggio

I formulari su cui è redatto l'avviso di passaggio nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 21 dell'appendice I sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B8 della presente appendice.

Articolo 9

Ricevute

Le ricevute sono redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato B10.



*Articolo 10***Garanzia isolata**

1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia isolata sono conformi al modello figurante nell'allegato C3.
2. I formulari sono stampati su carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m². Essi hanno un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.
3. Il formato è di 148 × 105 mm.
4. I formulari del certificato di garanzia isolata sono corredati di una dicitura indicante il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione; essi recano inoltre un numero che li contraddistingua.
5. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia isolata è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.

*Articolo 11***Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia**

1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati "certificati", sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato C7.
2. I certificati sono stampati su carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m². Essi hanno sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:
 - di colore verde per i certificati di garanzia, e
 - di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.
3. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.
4. È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato reca un numero di serie che lo contraddistingue.

*Articolo 12***Disposizioni comuni al titolo III**

1. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
2. I formulari sono redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.
3. Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale paese.
4. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.



5. I formulari non devono recare cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche sono apportate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.

6. Una parte contraente può, a condizione di ottenere l'accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.»

—



ALLEGATO G

All'appendice III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono aggiunti i seguenti allegati:

- 1) Allegato A1 bis:

«ALLEGATO A1 bis

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

TITOLO I

GENERALITÀ

1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati contenuti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito, di cui all'allegato B6 bis.
2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.
3. Il titolo II comprende i formati relativi ai dati.
4. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui all'allegato B6 bis della presente appendice assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici di cui al titolo II.
5. Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
 - a alfabetico
 - n numerico
 - an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

- a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
 - n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
 - an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
 - a..4 fino a 4 caratteri alfabetici
 - n..5 fino a 5 caratteri numerici
 - an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici
 - n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.
6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione di transito.




7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo in questione nella dichiarazione.
8. I paesi possono utilizzare codici nazionali per i dati 1/11 Regime complementare, 2/2 Menzioni speciali e 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari. I paesi comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.


TITOLO II

FORMATI E CARDINALITÀ DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO


Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
1/2	Tipo di dichiarazione supplementare	a1	S	1x		
1/3	Dichiarazione di transito	an..5	S	1x	1x	
1/4	Formulari	n..4	N	1x		
1/5	Distinte di carico	n..5	N	1x		
1/6	Numero di articolo	n...5	N		1x	
1/8	Firma/autenticazione	an..35	N	1x		
1/9	Numero totale di articoli	n..5	N	1x		
2/1	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	Tipo di documento precedente: an..3 + Riferimento del documento precedente: an..35+ Identificatore degli articoli: n..5	S	9999x	99x	
2/2	Menzioni speciali	Versione codificata (codici unionali): n1 + an4 OR (codici nazionali): a1 +an4 OR Descrizione con testo libero: an..512	S		99x	I codici sono ulteriormente specificati nel titolo III.
2/3	Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari	Tipo di documento (codici unionali): a1+ an3 OR (codici nazionali): n1 +an3+ Identificativo del documento: an..35	S	1x	99x	




Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/1	Esportatore	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x	1x	Codice paese: i codici alfabetici per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, il codice "00200" può essere utilizzato insieme a un elenco degli esportatori conformemente alle note relative al dato 3/1 Esportatore nel titolo III dell'allegato B6 bis dell'appendice III.
3/2	Numero di identificazione dell'esportatore	an..17	N	2x	2x	Per gli Stati membri dell'Unione europea, il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Per i paesi di transito comune, il numero EORI nell'Unione (se rilasciato e in corso di validità al momento della presentazione della dichiarazione) e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.
3/9	Destinatario	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, il codice "00200" può essere utilizzato insieme a un elenco dei destinatari conformemente alle note relative al dato 3/9 Destinatario nel titolo III dell'allegato B6 bis dell'appendice III.
3/10	Numero di identificazione del destinatario	an..17	N	2x	2x	Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore.
3/19	Rappresentante	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/20	Numero di identificazione del rappresentante	an..17	N	2x		Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore.




Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	n1	S	1x		
3/22	Titolare del regime di transito	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/23	Numero di identificazione del titolare del regime di transito	an..17	N	2x		Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore.
3/37	Numero di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento	Codice ruolo: a..3 + Identificativo: an..17	S	99x	99x	I codici ruolo degli altri attori della catena di approvvigionamento sono definiti nel titolo II. Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore.
5/4	Data della dichiarazione	n8 (aaaammgg)	N	1x		
5/5	Luogo della dichiarazione	an..35	N	1x		
5/6	Ufficio di destinazione (e paese)	an8	N	1x		La struttura dell'identificativo dell'ufficio doganale è definita nel titolo III.
5/7	Uffici di passaggio previsti (e paese)	an8	N	9x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/8	Codice del paese di destinazione	a2	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/21	Luogo di carico	In forma codificata: an..17 OR Descrizione con testo libero: a2 (codice paese) + an..35 (luogo)	N	1x		Se il luogo di carico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo III per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore.



Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
5/23	Ubicazione delle merci	Paese: a2 + Tipo di ubicazione: a1 + Qualificatore dell'identificazione: a1 + In forma codificata: Identificazione dell'ubicazione: an..35 + Identificativo supplementare: n..3 OR Descrizione con testo libero Via e numero: an..70 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	S	1x		La struttura del codice è definita nel titolo III.
6/1	Massa netta (kg)	n..16,6	N		1x	
6/5	Massa lorda (kg)	n..16,6	N	1x	1x	
6/8	Descrizione delle merci	an..512	N		1x	
6/9	Tipo di colli		N		99x	L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21.
6/10	Numero di colli	n..8	N		99x	
6/11	Marchi di spedizione	an..512	N		99x	
6/13	Codice CUS	an8	N		1x	Codice assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).
6/14	Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata	an..8	N		1x	
6/18	Totale dei colli	n..8	N	1x		
7/1	Trasbordo	Luogo del trasbordo: Paese: a2 + Tipo di ubicazione: a1 + Qualificatore dell'identificazione: a1 + In forma codificata:	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. Il luogo del trasbordo deve seguire la struttura del dato 5/23 Ubicazione delle merci.



Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
		Identificazione dell'ubicazione: an..35 + Identificativo supplementare: n..3 OR Descrizione con testo libero Via e numero: an..70 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Identità del nuovo mezzo di trasporto Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35 + Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto: a2 + Indicatore che specifica se la spedizione è containerizzata o no: n1				L'identità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. La nazionalità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza. Per l'indicatore che specifica se le merci sono containerizzate si devono utilizzare i codici previsti per il dato 7/2 Container nel titolo III.
7/2	Contenitori	n1	S	1x		
7/4	Modo di trasporto fino alla frontiera	n1	S			
7/5	Modo di trasporto interno	n1	N	1x	1x	Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo III per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera
7/7	Identità del mezzo di trasporto alla partenza	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35	S	1x	1x	
7/8	Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	a2	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
7/10	Numero di identificazione del container	an..17	N	9999x	9999x	



Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
7/14	Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35	N	1x	1x	Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.
7/15	Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	a3	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
7/18	Numero del sigillo	Numero di sigilli: n..4 + Identificativo del sigillo: an..20	N	1x 9999x	1x 9999x	
7/19	Altri incidenti durante il trasporto	an..512	N	1x		
8/2	Tipo di garanzia	an1	S	9x		
8/3	Riferimento della garanzia	GRN: an..24 + Codice di accesso: an..4 + Codice valuta: a3 + Importo del debito: n..16,2 + Ufficio doganale di garanzia: an8	N	99x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
8/4	Garanzia non valida in	a2	N	99x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

TITOLO III

CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni di transito standard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

1/2 Tipo di dichiarazione supplementare

D per la presentazione di una dichiarazione di transito a norma dell'articolo 29 bis dell'appendice I della convenzione.

1/3. Dichiarazione di transito

Codici da utilizzare nel contesto del transito:

T Spedizioni miste comprendenti merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che non hanno la posizione doganale di merci unionali vincolate al regime di transito comune.

T1 Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.



- T2 Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.
- T2F Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE a un paese di transito comune.
- C Merci unionali non vincolate a un regime di transito comune nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.
- TD Merci già vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.
- X Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-).

1. Il primo elemento (an..3):

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei contenitori	235
Bolla di consegna	270
Distinta dei colli	271
Fattura proforma	325
Dichiarazione di custodia temporanea	337
Dichiarazione sommaria di entrata	355
Fattura commerciale	380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere	703
Polizza di carico principale	704
Polizza di carico	705
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere	714
Lettera di vettura ferroviaria	720
Lettera di vettura stradale	730
Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750
Documenti di trasporto multimodale/combinato	760



Manifesto di carico	785
Bordereau	787
Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T)	820
Dichiarazione di transito (T1)	821
Dichiarazione di transito (T2)	822
Dichiarazione di transito (T2F)	T2F
Prova della posizione doganale di merci unionali T2L	825
Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF	T2G
Carnet TIR	952
Carnet ATA	955
Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante	CLE
Bollettino d'informazione INF3	IF3
Dichiarazione semplificata	SDE
Dichiarazione MRN	MRN
Manifesto di carico – procedura semplificata	MNS
Altro	ZZZ

2. Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.


Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo	Contenuto	Formato	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)	n2	15
2	Identificativo del paese in cui è presentata la dichiarazione di transito (codice paese alpha 2)	a2	RO
3	Identificativo unico del messaggio per anno e per paese	an12	9876AB889012
4	Identificativo del regime	a1	B
5	Cifra di controllo	an1	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dai singoli paesi; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

I paesi che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.



Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime:

Codice	Regime
A	Solo esportazione
B	Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita
C	Solo dichiarazione sommaria di uscita
D	Notifica di riesportazione
E	Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali
J	Solo dichiarazione di transito
K	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita
L	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata
M	Prova della posizione doganale di merci unionali
R	Solo dichiarazione di importazione
S	Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata
T	Solo dichiarazione sommaria di entrata
U	Dichiarazione di custodia temporanea
W	Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

3. Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

Esempio:

l'articolo interessato della dichiarazione era al 5° posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero "238544". Il codice corrispondente è pertanto "821-238544-5". ("821" per la procedura di transito, "238544" per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e "5" per il numero dell'articolo).

Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, occorre inserire più di un riferimento e i paesi prevedono l'utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

2/2. Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.

I codici "00200" e "00300" sono utilizzati solo per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, se del caso.

I codici "20100", "20200" e "20300" sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.



Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Allegato B6 bis, titolo III	Numerosi documenti e parti	"Vari"	00200
Allegato B6 bis, titolo III	Identità tra dichiarante e speditore	"Speditore"	00300
Articolo 18 della convenzione	Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a restrizioni.		20 100
Articolo 18 della convenzione	Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a dazi.		20 200
Articolo 18 della convenzione	Esportazione	"Esportazione"	20 300

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

- a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali da una parte contraente o da un paese terzo che sono presentati a sostegno della dichiarazione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.
- b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

3/1. Esportatore

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/2. Numero di identificazione dell'esportatore

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/9. Destinatario

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/10. Numero di identificazione del destinatario


Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/20. Numero di identificazione del rappresentante

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.



3/21. Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

2. Rappresentante – rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)
3. Rappresentante – rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

3/22. Titolare del regime di transito

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/37. Numero di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

Questo dato è costituito da due elementi:

1. Codice ruolo

Possono essere dichiarate le seguenti parti:

Codice ruolo	Parte	Descrizione
CS	Consolidatore	Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali
MF	Fabbricante	Parte che fabbrica le merci
FW	Spedizioniere	Parte che organizza la spedizione di merci
WH	Depositario	Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

2. N. di identificazione della parte

La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

5/6. Ufficio di destinazione (e paese)

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

- i primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese specificato per il numero di identificazione dell'esportatore,
- i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE (*) del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire "000".

Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.



5/23. Ubicazione delle merci

Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 Esportatore.

Per il tipo di luogo, utilizzare i codici indicati di seguito:

- A Luogo designato
- B Luogo autorizzato
- C Luogo approvato
- D Altro

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore	Identificativo	Descrizione
U	UN/LOCODE	Utilizzare i codici definiti nell'elenco di codici paese UN/LOCODE
V	Identificativo dell'ufficio doganale	Utilizzare i codici specificati nel dato 5/6 Ufficio di destinazione e paese
W	Coordinate GPS	Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44.424896°/8.774792° o 50.838068°/4.381508°
X	Il numero EORI nell'Unione o un numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune	Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più locali, il numero è completato con un identificativo unico per il sito in questione
Y	Numero di autorizzazione	Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire l'autorizzazione per la qualifica di spedite autorizzato. Se l'autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione è completato con un identificativo unico per il sito in questione

Se il codice "X" o "Y" è utilizzato per l'identificazione del sito e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del sito.

7/2. Container


0. Merci non trasportate in container

1. Merci trasportate in container

7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Vie navigabili interne
9	Modo sconosciuto (propulsione propria)



7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Codice	Descrizione
20	Numero del vagone
30	Numero di immatricolazione del veicolo stradale
40	Numero del volo IATA
41	Numero di registrazione dell'aeromobile
81	Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

8/2. Tipo di garanzia

Codici relativi ai tipi di garanzia


I codici applicabili sono i seguenti:

Descrizione	Codice
Esonero dalla garanzia (articolo 75, paragrafo 2, lettera c), dell'appendice I)	0
Garanzia globale (articolo 75, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), dell'appendice I)	1
Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 20 dell'appendice I)	2
Garanzia isolata in contanti (articolo 19 dell'appendice I)	3
Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 21 dell'appendice I)	4
Esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di transito (articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione)	7
Garanzia isolata del tipo di cui all'allegato I, punto 3, dell'appendice I	9
Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell'appendice I)	C
Esonero dalla garanzia sulla base di una convenzione (articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione)	A
Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito comune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell'appendice I.	H

TITOLO IV

VERSIONI LINGUISTICHE E RELATIVI CODICI


Versione linguistica	Codici
BG Ограничена валидност	Validità limitata — 99200
CS Omezená platnost	
DA Begrænset gyldighed	
DE Beschränkte Geltung	
EE Piiratud kehtivus	
EL Περιορισμένη ισχύς	
ES Validez limitada	




Versione linguistica		Codici
FR	Validité limitée	
HR	Ograničena valjanost	
IT	Validità limitata	
LV	Ierobežots derīgums	
LT	Galiojimas apribotas	
HU	Korlátozott érvényű	
MK (*)	Ограничено важење	
MT	Validità limitata	
NL	Beperkte geldigheid	
PL	Ograniczona ważność	
PT	Validade limitada	
RO	Validitate limitată	
RS	Ограничена важност	
SL	Omejena veljavnost	
SK	Obmedzená platnosť	
FI	Voimassa rajoitetusti	
SV	Begränsad giltighet	
EN	Limited validity	
IS	Takmarkað gildissvið	
NO	Begrenset gyldighet	
TR	Sınırlı Geçerli	
BG	Освободено	Dispensa – 99201
CS	Osvobození	
DA	Fritaget	
DE	Befreiung	
EE	Loobutud	
EL	Απαλλαγή	
ES	Dispensa	
FR	Dispense	
HR	Oslobođeno	
IT	Dispensa	
LV	Derīgs bez zīmoga	
LT	Leista neplombuoti	
HU	Mentesség	
MK (*)	Измеање	
MT	Tnehhija	
NL	Vrijstelling	
PL	Zwolnienie	
PT	Dispensa	
RO	Derogarea	
RS	Ослобођење	
SL	Opustitev	
SK	Upustenie	
FI	Vapautettu	
SV	Befrielse	




Versione linguistica		Codici	
EN	Waiver		
IS	Undanþegið		
NO	Fritak		
TR	Vazgeçme		
BG	Алтернативно доказателство	Prova alternativa – 99202	
CS	Alternativní důkaz		
DA	Alternativt bevis		
DE	Alternativnachweis		
EE	Alternatiivsed tõendid		
EL	Εναλλακτική απόδειξη		
ES	Prueba alternativa		
FR	Preuve alternative		
HR	Alternativni dokaz		
IT	Prova alternativa		
LV	Alternatīvs pierādījums		
LT	Alternatyvusis įrodymas		
HU	Alternatív igazolás		
MK (*)	Алтернативен доказ		
MT	Prova alternattiva		
NL	Alternatief bewijs		
PL	Alternatywny dowód		
PT	Prova alternativa		
RO	Probă alternativă		
RS	Алтернативни доказ		
SL	Alternativno dokazilo		
SK	Alternatívny dôkaz		
FI	Vaihtoehtoinen todiste		
SV	Alternativt bevis		
EN	Alternative proof		
IS	Önnur sönnun		
NO	Alternativt bevis		
TR	Alternatif Kanıt		
BG	Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)		Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese) – 99203
CS	Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo (název a země)		
DA	Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)		
DE	Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land)		
EE	Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati (nimi ja riik)		
EL	Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο (Όνομα και χώρα)		
ES	Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)		
FR	Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)		
HR	Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i zemlja)		
IT	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)		
LV	Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)		
LT	Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)		




Versione linguistica		Codici
HU	Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént (név és ország)	
MK (*)	Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид (назив и земја)	
MT	Differenzi: ufficcju fejn l-oġġetti kienu pprezentati (isem u pajjiż)	
NL	Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)	
PL	Nie zgodności: urząd, w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)	
PT	Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país)	
RO	Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal (nume și țara)	
RS	Разлике: царински орган којем је предата роба (назив и земља)	
SL	Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo (naziv in država)	
SK	Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený (názov a krajina)	
FI	Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)	
SV	Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes (namn och land)	
EN	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)	
IS	Breying: tollstjórnaskrifstofa þar sem vörum var framvísað (nafn og land)	
NO	Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt (navn og land)	
TR	Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare (adı ve ülkesi).	
BG	Излизането от подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № ... ,	Uscita da soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del (la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204
CS	Výstup ze . podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. ...	
DA	Udpassage fra undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...	
DE	Ausgang aus — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.	
EE territooriumilt väljumise suhtes kohaldatavate piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr...	
EL	Η έξοδος από υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. ...	
ES	Salida de sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...	
FR	Sortie de soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° ...	
HR	Izlaz iz podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br ...	
IT	Uscita dal soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del (la) regolamento/direttiva/decisione n. ...	
LV	Izvešana no , piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. ,	
LT	Išvežimui iš taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktiva/Sprendimu Nr.... ,	
HU	A kilépés területéről a ... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik	
MK (*)	Излез од предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение №	
MT	Hruġ mill-..... suġġett għall restrizzjonijiet jew ħlasijiet taht Regola/Direttiva/Deċizzjoni Nru...	
NL	Bij uitgang uit de zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.	




Versione linguistica		Codici	
PL	Wyprowadzenie z podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr ...		
PT	Saída da sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...		
RO	Ieşire din supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr ...		
RS	Излаз из подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр...		
SL	Iznos iz zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. ...		
SK	Výstup z podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č.		
FI vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja		
SV	Utförel från underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...		
EN	Uscita da soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...		
IS	Útflutningur frá háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr.		
NO	Utførsel fra underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr.		
TR	Eşyanın 'dan çıkışı.... No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklerle tabidir		
BG	Одобен испрашач		Speditore autorizzato – 99206
CS	Schválený odesílatel		
DA	Godkendt afsender		
DE	Zugelassener Versender		
EE	Volitatud kaubasaatja		
EL	Εγκριμένος αποστολέας		
ES	Expedidor autorizado		
FR	Expéditeur agréé		
HR	Ovlašteni pošiljatelj		
IT	Speditore autorizzato		
LV	Atzītais nosūtītājs		
LT	Igaliotas gavėjas		
HU	Engedélyezett feladó		
MK (*)	Овластен испраќач		
MT	Awtorizzat li jibghat		
NL	Toegelaten afzender		
PL	Upoważniony nadawca		
PT	Expedidor autorizado		
RO	Expeditor agreeat		
RS	Овлашћени пошиљалац		
SL	Pooblaščen pošiljatelj		
SK	Schválený odosielateľ		
FI	Valtuutettu lähettäjä		
SV	Godkänd avsändare		




Versione linguistica		Codici
EN	Authorised consignor	
IS	Viðurkenndur sendandi	
NO	Autorisert avsender	
TR	İzinli Gönderici.	
BG	Освободен от подпис	Dispensa dalla firma – 99207
CS	Podpis se nevyžaduje	
DA	Fritaget for underskrift	
DE	Freistellung von der Unterschriftsleistung	
EE	Allkirjanõudest loobutud	
EL	Δεν απαιτείται υπογραφή	
ES	Dispensa de firma	
FR	Dispense de signature	
HR	Oslobođeno potpisa	
IT	Dispensa dalla firma	
LV	Derīgs bez paraksta	
LT	Leista nepasirašyti	
HU	Aláírás alól mentesítve	
MK (*)	Иземање од потпис	
MT	Firma mhux meħtieġa	
NL	Van ondertekening vrijgesteld	
PL	Zwolniony ze składania podpisu	
PT	Dispensada a assinatura	
RO	Dispensă de semnătură	
RS	Ослобођено од потписа	
SL	Opustitev podpisa	
SK	Upustenie od podpisu	
FI	Vapautettu allekirjoituksesta	
SV	Befrielse från underskrift	
EN	Signature waived	
IS	Undanþegið undirskrift	
NO	Fritatt for underskrift	
TR	İmzadan Vazgeçme	
BG	ЗАБРАНЕНО ОБИЦО БЕЗПЕЧЕНИЕ	GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208
CS	ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY	
DA	FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE	
DE	GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT	
EE	ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD	
EL	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΥΗΣΗ	
ES	GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA	
FR	GARANTIE GLOBALE INTERDITE	
HR	ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO	
IT	GARANZIA GLOBALE VIETATA	
LV	VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS	
LT	NAUDOTI BENDRAJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA	




Versione linguistica		Codici
HU	ÖSSZKEZESSÉG TILOS	
МК (*)	ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА	
MT	MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRESIVA	
NL	DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN	
PL	ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ	
PT	GARANTIA GLOBAL PROIBIDA	
RO	GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ	
RS	ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	
SL	PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE	
SK	ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY	
FI	YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY	
SV	SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN	
EN	COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED	
IS	ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ	
NO	FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI	
TR	KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.	
BG	ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ	USO NON LIMITATO – 99209
CS	NEOMEZENÉ POUŽITÍ	
DA	UBEGRÆNSET ANVENDELSE	
DE	UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG	
EE	PIRAMATU KASUTAMINE	
EL	ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ	
ES	UTILIZACIÓN NO LIMITADA	
FR	UTILISATION NON LIMITÉE	
HR	NEOGRANIČENA UPORABA	
IT	UTILIZZAZIONE NON LIMITATA	
LV	NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS	
LT	NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS	
HU	KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT	
МК (*)	УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ	
MT	UŻU MHUX RISTRETT	
NL	GEBRUIK ONBEPERKT	
PL	NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE	
PT	UTILIZAÇÃO ILIMITADA	
RO	UTILIZARE NELIMITATĂ	
RS	НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА	
SL	NEOMEJENA UPORABA	
SK	NEOBMEDZENÉ POUŽITIE	
FI	KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU	
SV	OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING	
EN	UNRESTRICTED USE	
IS	ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN	
NO	UBEGRENSET BRUK	
TR	KISITLANMAMIŞ KULLANIM	



Versione linguistica		Codici
BG	Издаден впоследствие	Rilasciato a posteriori – 99210
CS	Vystaveno dodatečně	
DA	Udstedt efterfølgende	
DE	Nachträglich ausgestellt	
EE	Välja antud tagasiulatuvalt	
EL	Εκδοθέν εκ των υστέρων	
ES	Expedido a posteriori	
FR	Délivré a posteriori	
HR	Izdano naknadno	
IT	Rilasciato a posteriori	
LV	Izsniegts retrospektīvi	
LT	Retrospektyvusis išdavimas	
HU	Kiadva visszamenőleges hatállyal	
MK (*)	Дополнително издадено	
MT	Mahrug b'mod retrospektiv	
NL	Achteraf afgegeven	
PL	Wystawione retrospektywnie	
PT	Emitido a posteriori	
RO	Eliberat ulterior	
RS	Накнадно издато	
SL	Izdano naknadno	
SK	Vyhotovené dodatočne	
FI	Annettu jälkikäteen	
SV	Utfärdat i efterhand	
EN	Issued retroactively	
IS	Útgefið eftir á	
NO	Utstedt i etterhånd	
TR	Sonradan Düzenlenmiştir	
BG	Разни	Vari – 99211
CS	Různí	
DA	Diverse	
DE	Verschiedene	
EE	Erinevad	
EL	Διάφορα	
ES	Varios	
FR	Divers	
HR	Razni	
IT	Vari	
LV	Dažādi	
LT	Įvairūs	
HU	Többféle	
MK (*)	Различни	
MT	Diversi	
NL	Diversen	
PL	Różne	




Versione linguistica		Codici	
PT	Diversos		
RO	Diverse		
RS	Разно		
SL	Razno		
SK	Rôzne		
FI	Useita		
SV	Flera		
EN	Various		
IS	Ýmis		
NO	Diverse		
TR	Çeşitli		
BG	Насипно	Alla rinfusa – 99212	
CS	Volně loženo		
DA	Alla rinfusa		
DE	Lose		
EE	Pakendamata		
EL	Χύμα		
ES	A granel		
FR	Vrac		
HR	Rasuto		
IT	Alla rinfusa		
LV	Berams		
LT	Nesupakuota		
HU	Ömlesztett		
MK (*)	Рефус		
MT	Bil-kwantità		
NL	Los gestort		
PL	Luzem		
PT	A granel		
RO	Vrac		
RS	Расуто		
SL	Razsuto		
SK	Voľne ložené		
FI	Irtotavaraa		
SV	Bulk		
EN	Alla rinfusa		
IS	Vara í lausu		
NO	Alla rinfusa		
TR	Dökme		
BG	Изпращач		Speditore – 99213
CS	Odesílatel		
DA	Afsender		
DE	Versender		
EE	Saatja		
EL	Αποστολέας		



Versione linguistica		Codici
ES	Expedidor	
FR	Expéditeur	
HR	Pošiljatelj	
IT	Speditore	
LV	Nosūtītājs	
LT	Siuntėjas	
HU	Feladó	
MK (*)	Испраќач	
MT	Min jikkonsenja	
NL	Afzender	
PL	Nadawca	
PT	Expedidor	
RO	Expeditor	
RS	Пошиљалац	
SL	Pošiljatelj	
SK	Odosielateľ	
FI	Lähetäjä	
SV	Avsändare	
EN	Consignor	
IS	Sendandi	
NO	Avsender	
TR	Gönderici	

(*) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(*) Raccomandazione 16 su UN/LOCODE – Code for ports and other locations.».



2) Allegato A3 bis:


«ALLEGATO A3 bis:

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578

Modello di documento di accompagnamento transito

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO	UNIONE EUROPEA		TIPO DIC. (1/3)		MRN	
	Esportatore (3/1-3/2) N.		Formulari (1/4)			
	<input type="checkbox"/>		001			
	Destinatario (3/9-3/10) N.		Articoli (1/6)		Totale dei colli (6/18)	Massa lorda (kg) (6/5)
	Dichiarante/representante (3/18-3/19-3/20) N.		Numeri di riferimento UCR (2/4)			
	Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7-7/8)		Esemplare di rinvio da inviare all'ufficio:			
	Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'ivoche attraversa la frontiera (7/14-7/15)		Altri incidenti durante il trasporto		VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTI (G)	
	Modo di trasp. fino alla frontiera (7/4)		Codp. dest. m.		Ubicazione delle merci (5/23)	
	Luogo di carico (5/21)		Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti (2/1)			
	N. di identificazione degli attori supplementari della catena di approvvigionamento (3/37)		N. id. container (3/33)			
Trasbordi (7/1)		Luogo e paese:		Luogo e paese:		
Identità e naz. nuovo mezzo di trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo di trasporto:				
Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo container:		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo container:				
(1) Indicare Ise SI o se NO.		(1) Indicare Ise SI o se NO.				
VISTO DALL'AUTORITÀ COMPETENTI (F)		Nuovi sigilli: Numero:		Nuovi sigilli: Numero:		
Firma:		marche:		marche:		
Timbro:		Firma:		Timbro:		
<input type="checkbox"/> Dati già registrati nel sistema		<input type="checkbox"/> Dati già registrati nel sistema				
Titolare del regime di transito (3/22-3/23) N.		UFFICIO DI PARTENZA (C)				
Uffici di passaggio previsti (e paesi) (5/7)		Ufficio di destinazione (e paese) (5/8)				
Garanzia non valida per (5/2-5/3-5/4)		CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA (D)		CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (I)		
Risultato:		Data di arrivo:		Esemplare di rinvio inviato		
Sigilli apposti (7/18): Numero:		Controlli dei sigilli:		il		
marche:		Osservazioni:		dopo iscrizione al		
Termine limite (data):				N.		
				Firma:		
				Timbro:		



3) Allegato A4 bis:

«ALLEGATO A4 bis:

NOTE E ELEMENTI DI INFORMAZIONE (DATI) DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

L'acronimo "BCP" ("Business continuity plan" – "piano di continuità operativa") utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I.

La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito può essere di colore verde.

Il documento di accompagnamento transito è stampato sulla base dei dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito e/o verificata dall'ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1. Casella MRN

L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B".

2. Casella formulari (1/4):

- prima suddivisione: numero d'ordine del foglio stampato,
- seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),
- non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio sotto la casella Numero di riferimento/UCR (2/4):

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.


4. Casella Ufficio di partenza (C):

- nome dell'ufficio doganale di partenza,
- numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza,
- data di accettazione della dichiarazione di transito,
- nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella Controllo dell'ufficio di partenza (D):

- risultati del controllo,
- sigilli apposti o indicazione "- -" che identifica la "Dispensa — 99201".
- eventualmente, la dicitura "itinerario vincolante".

Il documento di accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella convenzione.



6. Formalità in caso di incidenti durante la circolazione delle merci.

La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alle autorità doganali di registrare tale informazione direttamente nel sistema.

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento di accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e sono annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.

Le autorità doganali dell'ufficio doganale di transito o dell'ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle e alle attività seguenti:

— Trasbordo: utilizzare la casella 7/1.

Casella Trasbordo (7/1)

Le prime tre righe della casella sono compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.


Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 7/7-7/8 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.

— Altri incidenti: utilizzare la casella 7/19.

Casella Altri incidenti durante il trasporto (7/19)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.»



5) Allegato A6 bis:

«ALLEGATO A6 bis:

NOTE E ELEMENTI INFORMATIVI (DATI) DELL'ELENCO DEGLI ARTICOLI

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

L'acronimo "BCP" ("Business continuity plan" – "piano di continuità operativa") utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative degli allegati A1 bis e B6 bis, i dati devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:

1. Casella MRN — quale definita nell'allegato A3 bis. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:
 - a) Casella Tipo di dichiarazione (1/3) - se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non è utilizzata; in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.
 - b) Casella formulari (1/4):
 - prima suddivisione: numero d'ordine del foglio stampato,
 - seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati
 - c) Casella articolo (1/6) — numero d'ordine dell'articolo corrente;
 - d) Casella Codice metodo pagamento spese di trasporto(4/2) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.».

6) Allegato B5 bis:

«ALLEGATO B5 bis:

NOTA ESPLICATIVA SULL'USO DELLA DISTINTA DI CARICO

Salvo se diversamente specificato, il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

TITOLO I**GENERALITÀ**

1. Definizioni


La distinta di carico di cui all'articolo 7 dell'appendice III è un documento conforme alle caratteristiche descritte nel presente allegato.

2. Formulario della distinta di carico

2.1. Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.

2.2. Le distinte di carico recano:

- a) l'intestazione "Distinta di carico";
- b) un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;



c) nell'ordine seguente, colonne la cui intestazione è redatta come segue:

- numero d'ordine,
- marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci,
- paese di spedizione/esportazione,
- massa lorda in chilogrammi,
- spazio riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare la larghezza delle colonne alle loro necessità. Tuttavia la colonna intitolata "Spazio riservato all'amministrazione" deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3. Nello spazio immediatamente sottostante l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

TITOLO II

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE DIVERSE RUBRICHE

1. Riquadro

1.1. Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime di transito annota nella parte superiore la sigla "T1", "T2" o "T2F".

Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l'interessato annota nella parte superiore la sigla "T2L" o la sigla "T2LF".

1.2. Parte inferiore

In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.

2. Colonne

2.1. Numero d'ordine

Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

2.2. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 *bis* dell'appendice III. Nella distinta devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito sono riportate nelle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 44 (Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni) e, se del caso, nelle caselle 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta).

Se a un documento T2L è allegata una distinta di carico, le informazioni richieste devono essere riportate conformemente all'allegato B2 *bis* dell'appendice III.

2.3. Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Non utilizzare questa colonna se a un documento T2L è allegata una distinta di carico.

2.4. Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (cfr. allegati B2 *bis* e B6 *bis* dell'appendice III).



TITOLO III

USO DELLE DISTINTE DI CARICO

1. Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari.
2. In caso di utilizzo di distinte di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero di articolo), 33 (Codice delle merci), 35 (massa lorda (kg)] e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni) del formulario della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non può essere utilizzata per annotare i marchi, i numeri, la quantità e natura dei colli o la descrizione delle merci. Nella casella 31 (Colli e descrizione delle merci) del formulario di dichiarazione di transito utilizzato vanno riportati un riferimento al numero d'ordine e il simbolo delle varie distinte di carico.
3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.
4. All'atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto mediante un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell'ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5. Quando a un formulario utilizzato per il regime T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dal titolare del regime di transito; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 (Distinte di carico) di detto formulario.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L».

7) Allegato B6 bis:

«ALLEGATO B6 bis:

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

TITOLO I

GENERALITÀ

1. I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.
2. I dati si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.
3. Esistono tre tipi di dichiarazione di transito: dichiarazioni di transito standard, dichiarazioni di transito con requisiti ridotti in materia di dati e documenti di trasporto elettronico come dichiarazioni di transito. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate nella rubrica "Tutti i tipi di dichiarazioni di transito". Se i requisiti in materia di dati si riferiscono soltanto a uno o più tipi di dichiarazione di transito, l'intestazione appropriata è "dichiarazione di transito standard", "dichiarazione di transito standard e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati" o "documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito".
4. I simboli "A", "B" o "C" nella tabella che segue non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati.



5. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti in materia di dati descritti nel presente allegato sono specificati nell'allegato A1 bis.

TITOLO II

SIMBOLI

Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dati richiesti da tutti i paesi
B	A discrezione del paese: dati che i singoli paesi possono decidere se richiedere o no.
C	A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono fornire ma che i paesi non possono esigere.
X	Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione di transito. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.
Y	Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione di transito. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli "X" e "Y" indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

TITOLO III

SEZIONE I

TABELLA DEI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

(le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
1/2	Tipo di dichiarazione supplementare	1/2	A Y	A Y	
1/3	Tipo di dichiarazione di transito	1/3	A XY	A XY	A XY
1/4	Moduli	3	B (1) (2) Y	B (1) (2) Y	
1/5	Distinte di carico	4	B (1) Y	B (1) Y	
1/6	Numero di articolo	32	A (2) X	A (2) X	




Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
1/8	Firma/Autenticazione	54	A Y	A Y	A Y
1/9	Numero totale di articoli	5	B (1) Y	B (1) Y	

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF	N. DATO	Casella n.
2/1		Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	A XY	A XY	A XY
2/2		Menzioni speciali	A XY	A XY	A X
2/3		Documenti presentati, certificati e autorizzazioni. Riferimenti complementari.	A (7) XY	A (7) XY	A X

Gruppo 3 – parti


Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
3/1	Esportatore	2	B XY		
3/2	N. di identificazione dell'esportatore	2 (n.)	B XY		
3/9	Destinatario	8	A (12) (51) XY	A (12) (51) XY	A (12) (51) XY
3/10	N. di identificazione del destinatario	8 (n.)	B XY	B XY	B XY
3/19	Rappresentante	14	A (13) (51) Y	A (13) Y	A (13) Y



Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
3/20	N. di identificazione del rappresentante	14 (n.)	A (52) Y	A (52) Y	A (52) Y
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	14	A Y	A Y	A Y
3/22	Titolare del regime di transito	50	A (13) (51) Y	A (13) Y	A (13) Y
3/23	N. di identificazione del titolare del regime di transito	50 (n.)	A (52) Y	A (52) Y	A (52) Y
3/37	N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento	44	C XY	C XY	C XY

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
5/4	Data della dichiarazione	50, 54	B (1) Y	B (1) Y	
5/5	Luogo della dichiarazione	50, 54	B (1) Y	B (1) Y	
5/6	Ufficio di destinazione (e paese)	53	A Y	A Y	A Y
5/7	Uffici di passaggio previsti (e paese)	51	A Y	A Y	
5/8	Codice del paese di destinazione	17a	A XY	A XY	A XY
5/21	Luogo di carico	27	B Y	B Y	B Y
5/23	Ubicazione delle merci	30	A Y (23)	A Y (23)	




Gruppo 6 – Identificazione delle merci

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
6/1	Massa netta (kg)	38	A (23) X		
6/5	Massa lorda (kg)	35	A XY	A XY	A XY
6/8	Descrizione delle merci	31	A X	A X	A X
6/9	Tipo di colli	31	A X	A X	A X
6/10	Numero di colli	31	A X	A X	A X
6/11	Marchi di spedizione	31	A X	A X	A X
6/13	Codice CUS	31	C X	C X	C X
6/14	Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata	33	A (37) X	A (37) X	A (37) X
6/18	Totale dei colli	6	A Y	A Y	A Y

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
7/1	Trasbordo	55	A (38) Y	A (38) Y	
7/2	Contenitori	19	A Y	A Y	
7/4	Modo di trasporto fino alla frontiera	25	A (39) Y	A (39) Y	
7/5	Modo di trasporto interno	26	B (40) Y		



Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
7/7	Identità del mezzo di trasporto alla partenza	18(1)	A (43) (44) (45) XY	A (43) (44) (45) XY	A XY
7/8	Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	18(2)	A (46) (44) (45) XY		
7/10	Numero di identificazione del container	31	A XY	A XY	A XY
7/14	Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	21(1)	B (46) XY		
7/15	Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	21(2)	A (46) XY		
7/18	Numero del sigillo	D	A Y	A Y	A Y
7/19	Altri incidenti durante il trasporto	56	A (38) Y	A (38) Y	

Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
8/2	Tipo di garanzia	52	A Y	A Y	
8/3	Riferimento della garanzia	52	A Y	A Y	
8/4	Garanzia non valida in	52	A Y	A Y	



SEZIONE II

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
(1)	I paesi membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di regimi basati su supporto cartaceo.
(2)	Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra "1" nella casella n. 5.
(7)	I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo se i sistemi di cui dispongono consentono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tale informazione dalle altre informazioni della dichiarazione.
(12)	Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione non è necessario fornire nome e indirizzo.
(13)	Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo.
(23)	Deve essere compilato solamente se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.
(37)	Questa suddivisione è compilata: — se la dichiarazione di transito è compilata dalla stessa persona contemporaneamente a, o a seguito di, una dichiarazione in dogana in cui figurino il codice delle merci, o — se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.
(38)	Questa informazione è fornita solo per dichiarazioni su supporto cartaceo.
(39)	I paesi possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia.
(40)	Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale delle parti contraenti.
(43)	Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse.
(44)	Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nel dato 7/10 Numero di identificazione del container.
(45)	Nei seguenti casi i paesi esonerano dall'obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio doganale di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente: — quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC nell'Unione o uno status analogo in un paese di transito comune, e — quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.



Numero della nota	Descrizione della nota
(46)	Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse o per ferrovia.
(51)	Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.
(52)	Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Devono essere forniti il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito deve esser fornito solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se un destinatario è situato in un paese terzo tale dato non è necessario.

TITOLO IV

NOTE IN RELAZIONE AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

SEZIONE I

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati indicati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo III, sezione I, del presente allegato.

SEZIONE II

Requisiti in materia di dati

1/2. Tipo di dichiarazione supplementare

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Inserire il codice pertinente

1/3. Dichiarazione di transito

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il codice pertinente

1/4. Formulari

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3.

1/5. Distinte di carico


Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

1/6. Numero di articolo

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli contenuti nella dichiarazione di transito, qualora vi sia più di un articolo.



1/8. Firma/Autenticazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Firma o autenticazione della dichiarazione di transito.

In caso di dichiarazioni su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata è apposta sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata dall'ufficio doganale di partenza, seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

1/9. Numero totale di articoli

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione di transito in questione. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate in una dichiarazione che ha in comune tutti i dati contrassegnati da "X" nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, sezione I, del presente allegato.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o del corrispondente documento doganale.

Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, i paesi possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione.

2/2. Menzioni speciali

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il codice pertinente

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni internazionali o di parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Utilizzando i pertinenti codici, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili e i dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione, nonché riferimenti aggiuntivi.

Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.


Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

3/1. Esportatore

Dichiarazione di transito

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.

In caso di collettame, se ci si avvale di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che venga utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco degli speditori.



3/2. Numero di identificazione dell'esportatore

Dichiarazione di transito

Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/9. Destinatario

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del destinatario.

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

3/10. Numero di identificazione del destinatario

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/19. Rappresentante

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito.

3/20. Numero di identificazione del rappresentante

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito.

Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/22. Titolare del regime di transito

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito


Indicare il nome completo (persona e società) e l'indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione su supporto cartaceo che deve essere conservata dall'ufficio doganale di partenza.

3/23. Numero di identificazione del titolare del regime di transito

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.



3/37. N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall'Unione e da altre parti contraenti.

L'identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.

5/4. Data della dichiarazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Data in cui la dichiarazione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5. Luogo della dichiarazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Luogo in cui è stata rilasciata la dichiarazione su supporto cartaceo.

5/6. Ufficio di destinazione (e paese)

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio doganale in cui ha termine l'operazione di transito.

5/7. Uffici di passaggio previsti (e paese)

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo.

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.

5/8. Codice del paese di destinazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, l'ultimo paese di destinazione delle merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l'ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

5/21. Luogo di carico

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare mediante il codice pertinente, se richiesto, il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera della parte contraente.

5/23. Ubicazione delle merci

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire all'ufficio doganale di effettuare il controllo fisico delle merci.



6/1. Massa netta (kg)

Dichiarazione di transito

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente della dichiarazione. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come "0", seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5. Massa lorda (kg)

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come "0", seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate.

6/8. Descrizione delle merci

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito


È la descrizione commerciale usuale delle merci in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire alle autorità doganali di identificare le merci. Se deve essere fornito il codice SA, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/13. Codice CUS

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Il numero CUS (*Customs Union and Statistics*) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze e ai preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.



6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

In questa suddivisione è inserito il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

6/18. Totale dei colli

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

6/20. Colli

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Informazioni relative al tipo e al numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio più piccola. Il numero totale di colli si riferisce al numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Nel caso di merci alla rinfusa non devono essere fornite informazioni sul numero totale di colli.

Tali informazioni comprendono inoltre una descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

7/1. Trasbordo

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Le prime tre righe di questa casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione di transito, le merci in questione sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

7/2. Container

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'espletamento delle formalità di transito.

7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.

7/5. Modo di trasporto interno


Dichiarazione di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto all'arrivo.

7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio con numeri di immatricolazione differenti, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.



A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto per vie navigabili interne	Nome della nave
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Numero di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

7/8. Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza.

Dichiarazione di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

7/10. Numero di identificazione del container

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (*Bureau international des containers* - BIC), è fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.


Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (*Intermodal Loading Units*) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

7/14. Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Dichiarazione di transito

Indicare l'identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.



A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Vie navigabili interne	Nome della nave
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Numero di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

7/15. Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto.

Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

7/18 Numero del sigillo

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli di tipo speciale o il titolare del regime di transito sia autorizzato a utilizzare sigilli di tipo speciale.

7/19 Altri incidenti durante il trasporto

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Casella da compilare conformemente agli obblighi esistenti nell'ambito del regime di transito comune.

Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

8/2 Tipo di garanzia


Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione di transito.

8/3 Riferimento della garanzia

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare il numero di riferimento della garanzia e, se del caso, il codice di accesso e l'ufficio doganale di garanzia.




8/4 Garanzia non valida in

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Se una garanzia non è valida per una o più parti contraenti, aggiungere dopo la menzione "Non valida" "per i codici relativi alla o alle parti contraenti interessate".»

18CE0533



ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2017/30
del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2017

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, definitivamente adottato il 1° dicembre 2016 ⁽⁵⁾,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 adottato dalla Commissione il 28 luglio 2017,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2017 adottata dal Consiglio il 10 ottobre 2017 e comunicata al Parlamento europeo l'11 ottobre 2017,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 24 ottobre 2017,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 24 ottobre 2017

Il Presidente
A. TAJANI


⁽¹⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 51 del 28.2.2017.




BILANCIO RETTIFICATIVO N. 5 PER L'ESERCIZIO 2017

SOMMARIO

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE


Sezione III: Commissione

— Spese	
— Titolo 01: Affari economici e finanziari	
— Titolo 18: Migrazione e Affari interni	
— Titolo 40: Riserve	



COMMISSIONE


SEZIONE III
COMMISSIONE



COMMISSIONE

SPESE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	3 086 394 801	2 840 247 301	275 000 000	275 000 000	3 361 394 801	3 115 247 301
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	2 455 727 091	2 260 420 906			2 455 727 091	2 260 420 906
03	CONCORRENZA	108 427 562	108 427 562			108 427 562	108 427 562
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	14 313 326 529	10 725 565 124			14 313 326 529	10 725 565 124
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	57 537 879 867	54 110 140 315			57 537 879 867	54 110 140 315
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	3 783 964 054	1 815 351 093			3 783 964 054	1 815 351 093
07	AMBIENTE	472 838 520	388 338 137			472 838 520	388 338 137
08	RICERCA E INNOVAZIONE	6 192 803 780	5 911 660 897			6 192 803 780	5 911 660 897
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	2 008 048 360	2 164 759 630			2 008 048 360	2 164 759 630
10	RICERCA DIRETTA	401 736 330	401 569 370			401 736 330	401 569 370
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	1 090 330 395	752 871 678			1 090 330 395	752 871 678
	Riserve (40 02 41)	14 809 522	14 809 522			14 809 522	14 809 522
		1 105 139 917	767 681 200			1 105 139 917	767 681 200
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	85 913 287	88 425 287			85 913 287	88 425 287
	Riserve (40 02 41)	4 856 000	3 267 000			4 856 000	3 267 000
		90 769 287	91 692 287			90 769 287	91 692 287
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	39 825 339 821	26 768 072 268			39 825 339 821	26 768 072 268
	Riserve (40 01 40, 40 02 41)	23 625 000	12 375 000			23 625 000	12 375 000
		39 848 964 821	26 780 447 268			39 848 964 821	26 780 447 268
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	178 361 995	161 007 995			178 361 995	161 007 995
15	ISTRUZIONE E CULTURA	3 366 357 284	3 146 029 354			3 366 357 284	3 146 029 354
16	COMUNICAZIONE	211 571 438	210 059 438			211 571 438	210 059 438
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	564 254 603	541 521 603			564 254 603	541 521 603
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	3 419 137 519	3 075 013 252		- 275 000 000	3 419 137 519	2 800 013 252
	Riserve (40 02 41)	40 000 000	28 000 000			40 000 000	28 000 000
		3 459 137 519	3 103 013 252		- 275 000 000	3 459 137 519	2 828 013 252



COMMISSIONE


Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	738 187 747	699 292 859			738 187 747	699 292 859
20	COMMERCIO	113 201 323	111 701 323			113 201 323	111 701 323
21	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO	3 702 842 929	3 339 435 538			3 702 842 929	3 339 435 538
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	4 508 080 400	3 856 253 509			4 508 080 400	3 856 253 509
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 052 651 277	1 254 755 387			1 052 651 277	1 254 755 387
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	82 246 700	80 192 081			82 246 700	80 192 081
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	232 305 442	232 055 442			232 305 442	232 055 442
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 065 512 732	1 063 133 732			1 065 512 732	1 063 133 732
	Riserve (40 01 40)	4 644 253	4 644 253			4 644 253	4 644 253
		1 070 156 985	1 067 777 985			1 070 156 985	1 067 777 985
27	BILANCIO	76 142 758	76 142 758			76 142 758	76 142 758
28	AUDIT	19 227 094	19 227 094			19 227 094	19 227 094
29	STATISTICHE	143 533 663	127 573 663			143 533 663	127 573 663
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 796 802 000	1 796 802 000			1 796 802 000	1 796 802 000
31	SERVIZI LINGUISTICI	407 877 123	407 877 123			407 877 123	407 877 123
32	ENERGIA	1 643 319 742	1 316 740 381			1 643 319 742	1 316 740 381
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	270 997 258	238 117 353			270 997 258	238 117 353
34	AZIONE PER IL CLIMA	146 724 470	102 431 675			146 724 470	102 431 675
40	RISERVE	571 858 775	378 095 775	22 800 000		594 658 775	378 095 775
	Totale	155 673 924 669	130 569 308 903	297 800 000		155 971 724 669	130 569 308 903
	Di cui riserve (40 01 40, 40 02 41)	87 934 775	63 095 775			87 934 775	63 095 775



COMMISSIONE

TITOLO 01
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»	81 979 051	81 979 051			81 979 051	81 979 051
01 02	UNIONE ECONOMICA E MONETARIA	12 547 500	14 000 000			12 547 500	14 000 000
01 03	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTER- NAZIONALI	286 368 250	286 368 250	275 000 000	275 000 000	561 368 250	561 368 250
01 04	OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI	2 705 500 000	2 457 900 000			2 705 500 000	2 457 900 000
	Titolo 01 — Totale	3 086 394 801	2 840 247 301	275 000 000	275 000 000	3 361 394 801	3 115 247 301



COMMISSIONE

TITOLO 01
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 03	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI							
01 03 01	Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali							
01 03 01 01	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	4	—	—			—	—
01 03 01 02	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 01 03 01 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 03 02	Assistenza macrofinanziaria	4	45 828 000	45 828 000			45 828 000	45 828 000
01 03 03	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 03 04	Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi terzi	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 03 05	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi per prestiti e garanzie sui prestiti a favore di operazioni nei paesi terzi	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 03 06	Dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne	4	240 540 250	240 540 250			240 540 250	240 540 250
01 03 07	Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 03 08	Dotazione del Fondo di garanzia EFSD	4	p.m.	p.m.	275 000 000	275 000 000	275 000 000	275 000 000
	Capitolo 01 03 — Totale		286 368 250	286 368 250	275 000 000	275 000 000	561 368 250	561 368 250

01 03 07 Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

Commento

Nuovo articolo

Questo articolo costituisce la struttura della garanzia fornita dall'Unione. Esso consentirà alla Commissione di assicurare, all'occorrenza, il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e altre spese) in caso di inadempienza del debitore.



COMMISSIONE

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (seguito)

01 03 07 (seguito)

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

01 03 08 **Dotazione del Fondo di garanzia EFSD**

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	275 000 000	275 000 000	275 000 000	275 000 000

Commento


Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al Fondo di garanzia EFSD conformemente alle sue basi giuridiche e alle procedure da esse determinate.

Le entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 3 5 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche


Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).



COMMISSIONE

TITOLO 18
MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»	68 651 959	68 651 959			68 651 959	68 651 959
18 02	SICUREZZA INTERNA	1 272 712 003	1 291 502 822			1 272 712 003	1 291 502 822
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	40 000 000	28 000 000			40 000 000	28 000 000
		1 312 712 003	1 319 502 822			1 312 712 003	1 319 502 822
18 03	ASILO E MIGRAZIONE	1 687 565 120	1 250 634 892		- 275 000 000	1 687 565 120	975 634 892
18 04	PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA	24 071 000	24 000 000			24 071 000	24 000 000
18 05	ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	149 923 837	204 953 259			149 923 837	204 953 259
18 06	POLITICHE ANTIDROGA	18 213 600	18 270 320			18 213 600	18 270 320
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE	198 000 000	217 000 000			198 000 000	217 000 000
	Titolo 18 — Totale	3 419 137 519	3 075 013 252		- 275 000 000	3 419 137 519	2 800 013 252
	Riserve (40 02 41)	40 000 000	28 000 000			40 000 000	28 000 000
		3 459 137 519	3 103 013 252		- 275 000 000	3 459 137 519	2 828 013 252



COMMISSIONE

TITOLO 18
MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03	ASILO E MIGRAZIONE							
18 03 01	Fondo Asilo, migrazione e integrazione							
18 03 01 01	Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri	3	951 548 126	738 819 432		- 275 000 000	951 548 126	463 819 432
18 03 01 02	Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci	3	666 210 994	285 783 460			666 210 994	285 783 460
	<i>Articolo 18 03 01 — Subtotale</i>		1 617 759 120	1 024 602 892		- 275 000 000	1 617 759 120	749 602 892
18 03 02	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — UESA	3	69 206 000	69 206 000			69 206 000	69 206 000
18 03 03	Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)	3	100 000	100 000			100 000	100 000
18 03 51	Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori	3	p.m.	155 000 000			p.m.	155 000 000
18 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
18 03 77 03	Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 04	Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 05	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	3	p.m.	298 000			p.m.	298 000
18 03 77 06	Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza	3	p.m.	111 000			p.m.	111 000
18 03 77 07	Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione	3	p.m.	404 000			p.m.	404 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03 77	(seguito)							
18 03 77 08	Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 09	Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture	3	p.m.	663 000			p.m.	663 000
18 03 77 10	Progetto pilota — Completamento dei finanziamenti per le vittime di torture	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 11	Progetto pilota — Sponsorizzazioni private: migliorare le opportunità di reinsediamento dei rifugiati e garantire la disponibilità di vie sicure e regolari per i rifugiati per arrivare nell'Unione	4	500 000	250 000			500 000	250 000
	Articolo 18 03 77 — Subtotale		500 000	1 726 000			500 000	1 726 000
	Capitolo 18 03 — Totale		1 687 565 120	1 250 634 892		- 275 000 000	1 687 565 120	975 634 892

18 03 01 Fondo Asilo, migrazione e integrazione**18 03 01 01 Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri**


Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
951 548 126	738 819 432		- 275 000 000	951 548 126	463 819 432

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare -anche tramite la cooperazione pratica- la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, lo stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché azioni volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche e le procedure di asilo. Occorre prestare particolare attenzione alla specifica situazione delle donne vulnerabili, segnatamente le donne con figli, e delle bambine non accompagnate, nonché alla fondamentale necessità di impedire la violenza di genere nei centri di accoglienza e asilo.

Stanziamiento destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento, il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale e i beneficiari di altre misure di ammissione umanitarie ad hoc.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 01 *(seguito)*

18 03 01 01 *(seguito)*

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di asilo, in particolare in materia di centri di accoglienza sensibili alla problematica di genere, reinsediamento e trasferimento di richiedenti e/o beneficiari della protezione internazionale da uno Stato membro all'altro anche attraverso la realizzazione di reti e lo scambio di informazioni, comprese le attività di assistenza e coordinamento all'arrivo per promuovere il reinsediamento nelle comunità locali che devono accogliere i profughi reinsediati,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,
- sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, che comprendano dati disaggregati per genere ed età,
- sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di asilo,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.


Lo stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Decisione (EU) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)***18 03 01** *(seguito)*18 03 01 01 *(seguito)*

Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 268, dell'1.10.2016, pag. 82).

Atti di riferimento

Raccomandazione della Commissione dell'11 gennaio 2016 per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia (C(2015) 9490 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 maggio 2016, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2016) 270 final).


Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2016, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016) 468 final).



COMMISSIONE

TITOLO 40
RISERVE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE	5 769 253	5 769 253			5 769 253	5 769 253
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI	566 089 522	372 326 522	22 800 000		588 889 522	372 326 522
40 03	RISERVA NEGATIVA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 40 — Totale	571 858 775	378 095 775	22 800 000		594 658 775	378 095 775



COMMISSIONE

TITOLO 40

RISERVE

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI							
40 02 40	<i>Stanziamanti non dissociati</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
40 02 41	<i>Stanziamanti dissociati</i>		82 165 522	57 326 522			82 165 522	57 326 522
40 02 42	<i>Riserva per aiuti d'urgenza</i>	9	315 000 000	315 000 000	22 800 000		337 800 000	315 000 000
40 02 43	<i>Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione</i>	9	168 924 000	p.m.			168 924 000	p.m.
40 02 44	<i>Riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea</i>	9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Capitolo 40 02 — Totale		566 089 522	372 326 522	22 800 000		588 889 522	372 326 522

40 02 42 *Riserva per aiuti d'urgenza*

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 5/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
315 000 000	315 000 000	22 800 000		337 800 000	315 000 000

Commento

La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

L'importo annuo della riserva è fissato a 280 000 000 EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. La quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

18CE0534



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/31 DEL CONSIGLIO
del 10 gennaio 2018

che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.
- (2) Il 20 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2048 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espunto una persona dall'elenco di persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno espungere tale persona dall'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KRALEVA

⁽¹⁾ GUL 119 del 4.5.2012, pag. 1.




ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è soppressa la voce relativa alla persona elencata di seguito:

11. Sanha CLUSSÉ.

18CE0535



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/32 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/92/UE dispone che gli Stati membri redigano elenchi provvisori dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all'addebito di spese e che integrino la terminologia standardizzata dell'Unione in un elenco definitivo.
- (2) Occorre stabilire la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno incluso nel loro elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi diverse varianti dello stesso servizio. Alcuni Stati membri hanno altresì operato una distinzione fra l'attivazione di un servizio e l'esecuzione di tale servizio. Al fine di individuare il più vasto numero possibile di servizi più comuni nell'Unione, garantendo nel contempo che la terminologia dei servizi sia armonizzata al livello adeguato per consentire ai consumatori di comprendere e confrontare le offerte di conti di pagamento e le relative spese su base transfrontaliera, si dovrebbe tener conto degli elementi essenziali dei servizi.
- (3) Ove possibile, le definizioni dovrebbero essere formulate in modo da denotare il ruolo della banca/intermediario come fornitore dei servizi collegati al conto di pagamento.
- (4) A norma della direttiva 2014/92/UE i termini e le definizioni dovrebbero essere stabiliti per ciascuno degli Stati membri separatamente.
- (5) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE) ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Termini e definizioni standardizzati**

I termini standardizzati dell'Unione e le relative definizioni dei servizi più comuni collegati a un conto di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/92/UE sono stabiliti nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 214.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).


*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Termini e definizioni standardizzati dell'Unione per i servizi collegati a un conto di pagamento comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE


BELGIO

Francese

Termine	Definizione
Tenue de compte	Le prestataire de compte gère le compte utilisé par le client.
Fourniture d'une carte de débit	Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement sur le compte du client.
Fourniture d'une carte de crédit	Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire et le client détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté.
Facilité de découvert	Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut aller en négatif lorsqu'il n'y a plus de liquidités sur le compte. Le contrat définit le montant maximum susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client.
Virement	Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte.
Ordre permanent	Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte.
Domiciliation	Le client autorise quelqu'un d'autre (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de vire une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenue(s) entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier.
Retrait d'espèces	Le client retire des espèces à partir de son compte.

Tedesco

Termine	Definizione
Kontoführung	Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird.
Ausgabe einer Debitkarte	Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht.
Ausgabe einer Kreditkarte	Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet werden.
Eingeräumte Kontoüberziehung	Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann und ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden.
Überweisung	Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes Konto durch.



Termine	Definizione
Dauerauftrag	Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden auf ein anderes Konto.
Lastschrift	Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein.
Bargeldauszahlung	Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab.

Neerlandese

Termine	Definizione
Beheren van de rekening	De rekeningaanbieder beheert de rekening voor de klant.
Aanbieden van een debetkaart	De rekeningaanbieder verschafft een debetkaart die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het bedrag van elke transactie die met de debetkaart wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgehouden van de rekening van de klant.
Aanbieden van een kredietkaart	De rekeningaanbieder verschafft een kredietkaart die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het totaalbedrag van de met de kaart uitgevoerde transacties gedurende een overeengekomen periode, wordt ofwel volledig ofwel gedeeltelijk op een overeengekomen datum afgehouden van de betaalrekening van de klant. In een kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant wordt bepaald of de klant rente in rekening wordt gebracht voor het opnemen van krediet.
Geoorloofde debetstand	De rekeningaanbieder en de klant komen vooraf overeen dat de klant in negatief mag gaan wanneer er geen geld meer beschikbaar is op de betaalrekening van de klant. In deze overeenkomst wordt ook het maximumbedrag bepaald dat ter beschikking kan worden gesteld, en of de klant vergoedingen en rente in rekening wordt gebracht.
Overschrijving	De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, geld over van de rekening van de klant naar een andere rekening.
Doorlopende betalingsopdracht	De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, regelmatig een vast geldbedrag over van de rekening van de klant naar een andere rekening.
Domiciliëring	De klant geeft toestemming aan iemand anders (de begunstigde) om aan de rekeningaanbieder de instructie te geven geld over te maken van de rekening van de klant naar die van de begunstigde. De rekeningaanbieder maakt vervolgens geld over aan de begunstigde op een door de klant en de begunstigde overeengekomen datum of data. Het bedrag kan variëren.
Geldopneming	De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening.

BULGARIA

Bulgaro

Termine	Definizione
Подържане на сметка	Доставчикът на платежни услуги обслужва платежна сметка, която се използва от клиента.
Предоставяне на дебитна карта	Доставчикът на платежни услуги предоставя платежна карта, свързана с платежната сметка на клиента. Сумата на всяка операция с картата се осчетоводява директно и в пълен размер от платежната сметка на клиента.




Termine	Definizione
Предоставяне на кредитна карта	Доставчикът на платежни услуги предоставя платежна карта, свързана с платежната сметка на клиента. Общата сума от операциите, извършени с картата за договорен период, се осчетоводява от платежната сметка на клиента в пълен размер или частично на договорена дата. С договор за кредит между доставчика и клиента се определя дали на клиента се начислява лихва за предоставения заем.
Овърдрафт	Доставчикът на платежни услуги и клиентът се договарят предварително, че клиентът има право да взема заем, в случай че в неговата платежна сметка не са останали средства. В договора се определя максимална сума, която може да се заема, и дали се начисляват такси и лихва за клиента.
Кредитен превод	По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва парични преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка.
Нареждане за периодични преводи	По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва редовни парични преводи за определена сума от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка.
Директен дебит	Клиентът дава съгласието си трето лице (получател) да нареди на доставчика на платежни услуги да извърши паричен превод от платежната сметка на клиента по платежната сметка на получателя. Доставчикът на платежни услуги извършва паричен превод до получателя на дата или дати, договорени от клиента и получателя. Сумата може да е различна.
Теплене в брой	Клиентът топли пари в брой от своята платежна сметка.

REPUBBLICA CECA

Ceco

Termine	Definizione
Vedení účtu	Poskytovatel účtu vede účet zákazníka a umožňuje mu jeho používání.
Poskytnutí debetní karty	Poskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební kartu spojenou s jeho účtem. Částka každé transakce provedené pomocí této karty je v plné výši stržena přímo z účtu zákazníka.
Poskytnutí kreditní karty	Poskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební kartu spojenou s jeho účtem. Celková částka transakcí provedených touto kartou během dohodnutého období se k dohodnutému datu odečítá v plné nebo částečné výši z účtu zákazníka. Úvěrová smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem stanoví, zda bude zákazníkovi za úvěr účtován úrok.
Přečerpání	Poskytovatel účtu a zákazník se předem dohodnou, že pokud zákazník nebude mít na účtu žádné peníze, mohou mu být poskytovatelem poskytnuty formou úvěru. V dohodě bude stanoveno, jaká je maximální výše poskytnutého úvěru a zda budou zákazníkovi účtovány poplatky a úrok.
Úhrada	Poskytovatel účtu převede peníze na základě pokynů zákazníka z účtu zákazníka na jiný účet.
Trvalý příkaz	Poskytovatel účtu provádí pravidelné převody pevně stanovené částky peněz z účtu zákazníka na jiný účet na základě pokynů zákazníka.
Inkaso	Zákazník umožní jiné osobě (příjemci), aby dala poskytovateli účtu pokyn k převodu peněz z účtu zákazníka na účet příjemce. Na základě tohoto pokynu pak poskytovatel účtu převede peníze příjemci, a to k datu nebo k datům dohodnutým mezi zákazníkem a příjemcem. Částky jednotlivých převodů se mohou lišit.
Výběr hotovosti	Zákazník vybere hotovost ze svého účtu.



DANIMARCA


Danese

Termine	Definizione
Drift af en konto (kontogebyr)	Kontoudbyderen sørger for driften af den konto, som kunden benytter.
Udstedelse af debetkort	Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens konto. For hver enkelt transaktion, der er foretaget med kortet, trækkes det fulde beløb direkte fra kundens konto.
Udstedelse af kreditkort	Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens betalingskonto. Det fulde beløb for de transaktioner, der er foretaget med kortet gennem en aftalt periode, trækkes enten helt eller delvist fra kundens betalingskonto på en i forvejen aftalt dato. En kreditaftale mellem kontoudbyderen og kunden afgør, om kunden vil blive pålagt renter for dette lån.
Bevilliget overtræk	Kontoudbyderen og kunden indgår på forhånd en aftale om, at kunden kan låne penge, når der ikke er flere tilbage på kontoen. Aftalen fastlægger et maksimumsbeløb, der kan lånes, og om kunden vil blive pålagt gebyrer og renter.
Pengeoverførsler	På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto.
Faste overførsler	På kundens anmodning foretager kontoudbyderen regelmæssige overførsler af et bestemt beløb fra kundens konto til en anden konto.
Direkte debitering	Kunden tillader en anden (modtageren) at anmode kontoudbyderen om at overføre penge fra kundens konto til denne modtager. Kontoudbyderen overfører derefter penge til modtageren på den eller de dato(er), som kunden og modtageren har aftalt. Beløbet kan variere.
Hævning af kontanter	Kunden hæver kontanter på sin konto.

GERMANIA

Tedesco

Termine	Definizione
Kontoführung	Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird.
Ausgabe einer Debitkarte	Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht.
Ausgabe einer Kreditkarte	Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet werden.
Eingeräumte Kontoüberziehung	Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann und ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden.
Überweisung	Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes Konto durch.
Dauerauftrag	Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden auf ein anderes Konto.



Termine	Definizione
Lastschrift	Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein.
Bargeldauszahlung	Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab.

ESTONIA


Estone

Termine	Definizione
Konto haldamine	Kontohaldur haldab kliendi kasutatavat kontot.
Deebetkaardiga varustamine	Kontohaldur pakub kliendile kliendikontoga seotud maksekaardi. Iga kaarditehingu summa võetakse otse ja kogu ulatuses kliendikontolt.
Krediitkaardiga varustamine	Kontohaldur pakub kliendile kliendi maksekontoga seotud maksekaardi. Kokkulepitud perioodi kaarditehingute kogusumma võetakse kokkulepitud kuupäeval kliendi maksekontolt osaliselt või kogu ulatuses. Kontohalduri ja kliendi vahelises krediitdilepingus määratletakse, kas klient peab laenusummat maksma intresse.
Arvelduskrediit	Kontohaldur ja klient lepivad eelnevalt kokku, et klient võib raha laenata ka siis, kui kontol enam raha ei ole. Lepingus määratletakse laenu maksimumsumma ja kas sellelt arvestatakse tasusid ja intresse.
Maksekorraldus	Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha kliendikontolt teisele kontole.
Püskorraldus	Kontohaldur kannab regulaarselt kliendi juhise kohaselt kindla summa kliendikontolt teisele kontole.
Otsekorraldus	Klient lubab teisel isikul (saajal) anda kontohaldurile juhised raha ülekandeks kliendikontolt selle isiku (saaja) kontole. Kontohaldur kannab seejärel kliendi ja saaja kokkulepitud kuupäeva (de)l raha saaja kontole. Summa suurus võib muutuda.
Sularaha väljavõtmine	Klient võtab kliendikontolt sularaha välja.

IRLANDA

Inglese

Termine	Definizione
Maintaining the account	The account provider operates the account for use by the customer.
Providing a debit card	The account provider provides a payment card linked to the customer's account. The amount of each transaction made using the card is taken directly and in full from the customer's account.
Providing a credit card	The account provider provides a payment card linked to the customer's payment account. The total amount of the transactions made using the card during an agreed period is taken either in full or in part from the customer's payment account on an agreed date. A credit agreement between the provider and the customer determines whether interest will be charged to the customer for the borrowing.
Overdraft	The account provider and the customer agree in advance that the customer may borrow money when there is no money left in the account. The agreement determines a maximum amount that can be borrowed, and whether fees and interest will be charged to the customer.



Termine	Definizione
Credit transfer	The account provider transfers money, on the instruction of the customer, from the customer's account to another account.
Standing order	The account provider makes regular transfers, on the instruction of the customer, of a fixed amount of money from the customer's account to another account.
Direct debit	The customer permits someone else (recipient) to instruct the account provider to transfer money from the customer's account to that recipient. The account provider then transfers money to the recipient on a date or dates agreed by the customer and the recipient. The amount may vary.
Cash withdrawal	The customer takes cash out of the customer's account.


Irlandese

Termine	Definizione
An cuntas a chothabháil	Oibríonn an soláthraí cuntais an cuntas lena úsáid ag an gcustaiméir.
Cárta dochair a sholáthar	Soláthraíonn an soláthraí cuntais cárta íocaíochta atá nasctha le cuntas an chustaiméara. Méid gach idirbhirt arna dhéanamh ag baint úsáid as an gcárta, déantar é a bhaint go díreach agus go hiomlán de chuntas an chustaiméara.
Cárta creidmheasa a sholáthar	Soláthraíonn an soláthraí cuntais cárta íocaíochta atá nasctha le cuntas íocaíochta an chustaiméara. Méid iomlán na n-idirbheart arna ndéanamh ag baint úsáid as an gcárta le linn tréimhse comhaontaithe, déantar é a bhaint, ina iomláine nó i bpáirt, de chuntas íocaíochta an chustaiméara ar dháta comhaontaithe. Cinntear trí chomhaontú creidmheasa idir an soláthraí agus an custaiméir cibé acu an ngearrfar ús ar an gcustaiméir le haghaidh na hiasachta.
Rótharraingt	Comhaontaíonn an soláthraí cuntais agus an custaiméir roimh ré gur féidir leis an gcustaiméir airgead a fháil ar iasacht nuair nach mbíonn airgead fágtha sa chuntas. Cinntear sa chomhaontú an t-uasmhéid is féidir a fháil ar iasacht, agus cibé acu an ngearrfar táillí agus ús ar an gcustaiméir.
Aistriú creidmheasa	Aistríonn an soláthraí cuntais airgead, ar ordú ón gcustaiméir, ó chuntas an chustaiméara chuig cuntas eile.
Buanordú	Déanann an soláthraí cuntais aistrithe ar bhonn rialta, ar ordú ón gcustaiméir, de mhéid seasta airgid ó chuntas an chustaiméara chuig cuntas eile.
Dochar díreach	Ceadaíonn an custaiméir do dhuine eile (faighteoir) ordú a thabhairt don soláthraí cuntais chun airgead a aistriú ó chuntas an chustaiméara chuig an bhfaighteoir sin. Déanann an soláthraí cuntais airgead a aistriú ina dhiaidh sin chuig an bhfaighteoir ar dháta nó ar dhátaí ar a gcomhaontóidh an custaiméir agus an faighteoir. Féadfar an méid a athrú.
Aistarraingt airgid	Baineann an custaiméir airgead amach as cuntas an chustaiméara.

GRECIA

Greco

Termine	Definizione
Τήρηση του λογαριασμού	Ο πάροχος του λογαριασμού τηρεί τον λογαριασμό προκειμένου να τον χρησιμοποιεί ο πελάτης.
Παροχή χρεωστικής κάρτας	Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό του πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με τη χρήση της κάρτας λαμβάνεται απευθείας και εξ ολοκλήρου από τον λογαριασμό του πελάτη.



Termine	Definizione
Παροχή πιστωτικής κάρτας	Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη χρήση της κάρτας κατά τη διάρκεια συμφωνηθείσας περιόδου λαμβάνεται εν όλω ή εν μέρει από τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη σε συμφωνημένη ημερομηνία. Η σύμβαση πίστωσης μεταξύ του παρόχου και του πελάτη προσδιορίζει αν θα χρεώνονται τόκοι στον πελάτη για τον δανεισμό των χρημάτων.
Υπερανάληψη	Ο πάροχος του λογαριασμού και ο πελάτης συμφωνούν εκ των προτέρων ότι ο πελάτης μπορεί να δανείζεται χρήματα όταν δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό του. Η συμφωνία καθορίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί ως δάνειο, και κατά πόσον τέλη και τόκοι θα χρεώνονται στον πελάτη.
Μεταφορά πίστωσης	Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει εντολής του πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.
Πάγια εντολή	Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει εντολής του πελάτη, ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.
Άμεση χρέωση	Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να δώσει εντολή στον πάροχο του λογαριασμού να μεταφέρει χρήματα από τον λογαριασμό του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί να ποικίλλει.
Ανάληψη μετρητών	Ο πελάτης αναλαμβάνει μετρητά από τον λογαριασμό του.

SPAGNA

Spagnolo

Termine	Definizione
Mantenimiento de la cuenta	La entidad gestiona la cuenta para que el cliente pueda operar con ella.
Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito	La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del cliente. El importe de cada una de las operaciones realizadas con la tarjeta se carga directamente y en su totalidad a la cuenta del cliente.
Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito	La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del cliente. El importe total correspondiente a las operaciones realizadas con la tarjeta durante un periodo de tiempo acordado se carga total o parcialmente a la cuenta del cliente en la fecha acordada. En el contrato de crédito formalizado entre la entidad y el cliente se determina si se aplican intereses por las cantidades dispuestas.
Descubierto expreso	La entidad y el cliente acuerdan por anticipado que este último pueda disponer de fondos cuando no quede saldo disponible en su cuenta. En el acuerdo se determina la cantidad máxima de la que puede disponerse y si el cliente deberá abonar comisiones e intereses.
Transferencia	Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad transfiere fondos desde la cuenta del cliente a otra cuenta.
Orden permanente	Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad realiza periódicamente transferencias de un importe determinado desde la cuenta del cliente a otra cuenta.
Domiciliación bancaria	El cliente permite a un tercero (beneficiario) ordenar a la entidad que transfiera fondos desde la cuenta del cliente a la del beneficiario, la entidad transfiere los fondos al beneficiario en la fecha o fechas acordadas entre el cliente y el beneficiario. El importe de dichos adeudos puede variar.
Retirada de efectivo	El cliente retira efectivo de su cuenta.



FRANCIA


Francese

Termine	Definizione
Tenue de compte	L'établissement tient le compte du client.
Fourniture d'une carte de débit	L'établissement fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est débité directement et intégralement sur le compte du client.
Fourniture d'une carte de crédit	L'établissement fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est débité intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre l'établissement et le client détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté.
Découvert	L'établissement et le client conviennent à l'avance que le client peut emprunter de l'argent lorsqu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Le contrat définit le montant maximum susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client.
Virement	L'établissement qui tient le compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte.
Virement permanent	L'établissement qui tient le compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte.
Prélèvement	Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction à l'établissement qui tient le compte de ce client de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Cet établissement vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier.
Retrait d'espèces	Le client retire des espèces à partir de son compte.

CROAZIA

Croato

Termine	Definizione
Vođenje računa	Pružatelj računa upravlja računom kako bi ga potrošač mogao koristiti.
Izdavanje debitne kartice	Pružatelj računa izdaje platnu karticu koja je povezana s računom potrošača. Iznos svake pojedinačne transakcije izvršene putem kartice u cijelosti se skida izravno s računa potrošača.
Izdavanje kreditne kartice	Pružatelj računa izdaje platnu karticu koja je povezana s računom za plaćanje potrošača. Ukupan iznos transakcija izvršenih putem kartice u ugovorenom razdoblju skida se u cijelosti ili djelomično s računa za plaćanje potrošača na ugovoreni datum. Ugovorom o kreditu sklopljenim između pružatelja i potrošača utvrđuje se hoće li se potrošaču obračunati kamate na pozajmljeni iznos.
Prekoračenje	Pružatelj računa i potrošač unaprijed ugovaraju da potrošač smije pozajmiti novac kada na računu više nema novčanih sredstava. Tim se ugovorom utvrđuje maksimalni iznos koji se može pozajmiti te hoće li se potrošaču obračunati naknade i kamate.
Kreditni transfer	Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na drugi račun.
Trajni nalog	Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača izvršava redovite prijenose fiksnih iznosa novčanih sredstava s računa potrošača na drugi račun.



Termine	Definizione
Izravno terećenje	Potrošač dozvoljava drugoj osobi (primatelju plaćanja) da pružatelju računa naloži prijenos sredstava s računa potrošača na račun primatelja plaćanja. Pružatelj računa potom prenosi novac primatelju plaćanja na datum ili datume koji/koje su potrošač i primatelj plaćanja međusobno ugovorili. Iznos se može mijenjati.
Podizanje gotovog novca	Potrošač podiže gotov novac sa svog računa.

ITALIA

Italiano

Termine	Definizione
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Bonifico	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.
Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Prelievo di contante	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

CIPRO

Greco

Termine	Definizione
Τήρηση του λογαριασμού	Ο πάροχος του λογαριασμού διαχειρίζεται τον λογαριασμό που χρησιμοποιεί ο πελάτης.
Παροχή χρεωστικής κάρτας	Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό του πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που γίνεται με την κάρτα αυτή λαμβάνεται απευθείας και εξ ολοκλήρου από τον λογαριασμό του πελάτη.
Παροχή πιστωτικής κάρτας	Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με την κάρτα αυτή κατά τη διάρκεια συμφωνηθείσας περιόδου λαμβάνεται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει από τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη σε συμφωνημένη ημερομηνία. Η σύμβαση πίστωσης μεταξύ του παρόχου και του πελάτη προσδιορίζει αν ο πελάτης θα επιβαρύνεται από τόκους για τον δανεισμό χρημάτων.



Termine	Definizione
Υπερανάληψη	Ο πάροχος του λογαριασμού και ο πελάτης συμφωνούν εκ των προτέρων ότι ο πελάτης μπορεί να δανείζεται χρήματα όταν δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό του. Η συμφωνία καθορίζει το μέγιστο ποσό δανεισμού χρημάτων, και κατά πόσον τα τέλη και οι τόκοι θα χρεώνονται στον πελάτη.
Μεταφορά πίστωσης	Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει των εντολών του πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.
Πάγια εντολή	Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει των εντολών του πελάτη, ενός συγκεκριμένου ποσού χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.
Άμεση χρέωση	Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να αναθέσει στον πάροχο του λογαριασμού τη μεταβίβαση χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί να κυμαίνεται.
Ανάληψη μετρητών	Ο πελάτης προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό του.

LETTONIA


Lettone

Termine	Definizione
Konta uzturēšana	Konta nodrošinātājs sniedz klientam iespēju izmantot kontu.
Debetkartes nodrošināšana	Konta nodrošinātājs nodrošina maksājumu karti, kas piesaistīta klienta kontam. Katra ar karti veiktā darījuma summa tiek tieši un pilnā apjomā ņemta no klienta konta.
Kredītkartes nodrošināšana	Konta nodrošinātājs nodrošina maksājumu karti, kas piesaistīta klienta maksājumu kontam. Nolīgta laikposmā ar karti veikto darījumu kopsumma nolīgta datumā tiek pilnā apjomā vai daļēji ņemta no klienta maksājumu konta. Konta nodrošinātāja un klienta kredītligumā nosaka, vai par naudas aizņemšanas klientam tiks piemērota procentu likme.
Pārsnieguma kredīts	Konta nodrošinātājs un klients laikus vienojas, ka klients var aizņemties naudu gadījumos, kad viņa kontā nav naudas līdzekļu. Līgumā noteikta maksimālā summa, ko var aizņemties, un tas, vai klientam par to tiks piemērota maksa un procentu likme.
Pārskaitījums	Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma pārskaita naudu no klienta konta uz citu kontu.
Regulārais maksājums	Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma veic regulārus noteiktas naudas summas pārskaitījumus no klienta konta uz citu kontu.
Tiešais debets	Klients pilnvaro citu personu (saņēmēju) pieprasīt konta nodrošinātājam pārskaitīt naudu no klienta konta šim saņēmējam. Konta nodrošinātājs pārskaita naudu saņēmējam klienta un saņēmēja nolīgtajā datumā vai datumos. Naudas summas var būt dažādas.
Skaidrās naudas izņemšana	Klients izņem skaidro naudu no klienta konta.

LITUANIA

Lituano

Termine	Definizione
Sąskaitos tvarkymas	Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą sąskaitą.
Debeto kortelės išdavimas	Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortelės atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos.



Termine	Definizione
Kredito kortelės išdavimas	Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.
Sąskaitos kreditavimas	Sąskaitos teikėjas ir klientas iš anksto susitaria, kad klientas gali pasiskolinti pinigų, kai jo sąskaitoje nebėra lėšų. Susitarime nustatoma maksimali suma, kurią klientas gali pasiskolinti, ir ar bus taikomi mokesčiai ir palūkanos.
Kredito pervedimas	Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą.
Periodinis nurodymas	Sąskaitos teikėjas kliento nurodymu reguliariai perveda tam tikrą pinigų sumą iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą.
Tiesioginis debetas	Klientas suteikia kitam asmeniui (gavėjui) teisę nurodyti sąskaitos teikėjui pervesti pinigus iš kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Sąskaitos teikėjas perveda pinigus gavėjui kliento ir gavėjo susitartą dieną arba susitartomis dienomis. Suma gali kisti.
Grynųjų pinigų išėmimas	Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.

LUSSEMBURGO

Francese

Termine	Definizione
Tenue de compte	Le prestataire de compte gère le compte utilisé par le client.
Fourniture d'une carte de débit	Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement sur le compte du client.
Fourniture d'une carte de crédit	Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire de compte et le client détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté.
Découvert	Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut emprunter de l'argent lorsqu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Le contrat définit le montant maximum susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client.
Virement	Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte.
Ordre permanent	Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte.
Domiciliation	Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier.
Retrait d'espèces	Le client retire des espèces de son compte.

Tedesco

Termine	Definizione
Kontoführung	Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird.




Termine	Definizione
Ausgabe einer Debitkarte	Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht.
Ausgabe einer Kreditkarte	Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet werden.
Eingeräumte Kontoüberziehung	Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann und ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden.
Überweisung	Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes Konto durch.
Dauerauftrag	Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden auf ein anderes Konto.
Lastschrift	Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein.
Bargeldauszahlung	Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab.

UNGHERIA

Ungherese

Termine	Definizione
Számlavezetés	A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat céljából.
Betéti kártya szolgáltatás	A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével közvetlenül és teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája.
Hitelkártya szolgáltatás	A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével a megállapodás szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A számlavezető és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e kamatot.
Folyószámlahitel	A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll rendelkezésére pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére.
Átutalás	A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.
Rendszeres átutalás	A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.



Termine	Definizione
Beszedés	Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), hogy az ügyfél számlavezetőjének utasítást adjon arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére pénzt juttasson el. A számlavezető az ügyfél és a kedvezményezett által megállapodott napon vagy napokon teljesíti a kedvezményezett részére a fizetési műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú lehet.
Készpénzfelvétel	Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról.

MALTA

Inglese

Termine	Definizione
Maintaining the account	The account provider operates the account for use by the customer.
Providing a debit card	The account provider provides a payment card linked to the customer's account. The amount of each transaction made using the card is taken directly and in full from the customer's account.
Providing a credit card	The account provider provides a payment card linked to the customer's payment account. The total amount of the transactions made using the card during an agreed period is taken either in full or in part from the customer's payment account on an agreed date. A credit agreement between the provider and the customer determines whether interest will be charged to the customer for the borrowing.
Arranged overdraft	The account provider and the customer agree in advance that the customer may borrow money when there is no money left in the account. The agreement determines a maximum amount that can be borrowed, and whether fees and interest will be charged to the customer.
Sending money	The account provider transfers money, on the instruction of the customer, from the customer's account to another account.
Standing order	The account provider makes regular transfers, on the instruction of the customer, of a fixed amount of money from the customer's account to another account.
Direct debit	The customer permits someone else (recipient) to instruct the account provider to transfer money from the customer's account to that recipient. The account provider then transfers money to the recipient on a date or dates agreed by the customer and the recipient. The amount may vary.
Cash withdrawal	The customer takes cash out of the customer's account.

Maltese

Termine	Definizione
Iżżomm il-kont	Il-fornitur tal-kont jopera l-kont għall-użu mill-konsumatur.
Il-forniment ta' karta ta' debitu	Il-fornitur tal-kont iforni karta ta' pagament marbuta mal-kont tal-klijent. L-ammont ta' kull tranżazzjoni bl-użu tal-karta jittiehed direttament u b'mod shih mill-kont tal-konsumatur.
Il-forniment ta' karta ta' kreditu	Il-fornitur tal-kont iforni karta ta' pagament marbuta mal-kont tal-pagamenti tal-klijent. L-ammont totali tat-tranżazzjonijiet permezz tal-karta matul perjodu maqbul jittiehed jew b'mod shih jew parzjali mill-kont tal-pagamenti tal-klijent f'data maqbula. Ftehim ta' kreditu bejn il-fornitur u l-konsumatur li jiddetermina jekk hux se jkun hemm imghax meta l-konsumatur jissellef.




Termine	Definizione
Overdraft	Il-fornitur tal-kont u l-konsumatur jaqblu minn qabel li l-konsumatur jistà jissellef il-flus meta m'hemmx aktar flus fil-kont. Il-ftehim jiddetermina ammont massimu li jistà jigi missellef, u jekk it-tariffi u l-imghax hux se jigu ċċargjati lill-konsumatur.
Trasferiment tà kreditu	Il-fornitur tal-kont jittrasferixxi l-flus, wara struzzjoni mill-konsumatur, mill-kont tal-konsumatur għal kont ieħor.
Ordnijiet permanenti	Il-fornitur tal-kont jagħmel trasferimenti regolari, wara struzzjoni mill-konsumatur, tà ammont fiss tà flus mill-kont tal-konsumatur għal kont ieħor.
Debit dirett	Il-konsumatur jippermetti li haddieħor (riċevitur) jagħti struzzjonijiet lill-fornitur tal-kont biex jittrasferixxi l-flus mill-kont tal-konsumatur għal dak ir-riċevitur. Il-fornitur tal-kont imbagħad jittrasferixxi l-flus lir-riċevitur f'data jew dati li jkunu maqbula mill-konsumatur u r-riċevitur. L-ammont jistà jvarja.
Ġbid tà flus	Il-konsumatur jiehu l-flus mill-kont tal-konsumatur.

PAESI BASSI

Neerlandese

Termine	Definizione
Aanhouden van de betaalrekening	De aanbieder van de rekening beheert de rekening voor de klant.
Aanbieden van een betaalpas	De aanbieder van de rekening verschaft een betaalpas die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het bedrag van elke transactie die met de betaalpas wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgeschreven van de rekening van de klant.
Aanbieden van een credit card	De aanbieder van de rekening verschaft een credit card die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Die credit card mag de klant gedurende een overeengekomen periode gebruiken. Bij het gebruik van de credit card wordt het totaalbedrag van de uitgevoerde transacties ofwel volledig ofwel gedeeltelijk op een overeengekomen datum afgeschreven van de betaalrekening van de klant. In een eventuele kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant wordt bepaald of de klant rente in rekening wordt gebracht voor het opnemen van krediet.
Rood staan	De aanbieder van de rekening en de klant komen vooraf overeen dat aan de klant meer geld ter beschikking kan worden gesteld dan het beschikbare tegoed op de betaalrekening van de klant. In deze overeenkomst wordt ook het maximumbedrag bepaald dat ter beschikking kan worden gesteld, en of de klant vergoedingen en rente in rekening wordt gebracht.
Overboeking	De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van de klant geld over van de rekening van de klant naar een andere rekening.
Periodieke overboeking	De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van de klant regelmatig een vast geldbedrag over van de rekening van de klant naar een andere rekening.
Incasso	De klant machtigt iemand anders (de ontvanger) om de aanbieder van de rekening te instrueren om geld over te schrijven van de rekening van de klant naar die van de ontvanger. De aanbieder van de rekening schrijft vervolgens geld over aan de ontvanger op een door de klant en de ontvanger overeengekomen datum of data. Het bedrag kan variëren.
Opname van contant geld	De klant neemt contant geld op van zijn of haar eigen rekening.



AUSTRIA


Tedesco

Termine	Definizione
Kontoführung	Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird.
Bereitstellung einer Debitkarte	Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Karte wird direkt und in voller Höhe dem Konto des Kunden belastet.
Bereitstellung einer Kreditkarte	Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Karte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise dem Zahlungskonto des Kunden belastet. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob der Kunde für die Kreditnahme mit Zinsen belastet wird.
Eingeräumte Kontoüberziehung	Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, in welcher Höhe maximal das Konto in diesem Fall noch belastet werden kann und ob dem Kunden Gebühren und Zinsen berechnet werden.
Überweisung	Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes Konto durch.
Dauerauftrag	Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden auf ein anderes Konto.
Lastschrift	Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu überweisen. Der Kontoanbieter überweist dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein.
Bargeldbehebung	Der Kunde behebt Bargeld von seinem Konto.

POLONIA

Polacco

Termine	Definizione
Prowadzenie rachunku	Uprawniony podmiot prowadzi rachunek płatniczy do użytkowania przez klienta.
Użytkowanie karty debetowej	Uprawniony podmiot wydaje kartę płatniczą umożliwiającą wykonywanie transakcji płatniczych, z wyjątkiem transakcji w ciężar środków udostępnionych z tytułu kredytu, powiązaną z rachunkiem klienta. Kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty debetowej jest pobierana w całości bezpośrednio z rachunku klienta.
Użytkowanie karty kredytowej	Uprawniony podmiot wydaje kartę płatniczą powiązaną z rachunkiem płatniczym klienta, umożliwiającą wykonywanie transakcji płatniczych w ciężar środków udostępnionych z tytułu kredytu. Pełna kwota transakcji dokonanych przy użyciu karty kredytowej w uzgodnionym okresie jest pobierana w całości lub w części z rachunku płatniczego klienta w określonym dniu. Umowa o kredyt zawarta między podmiotem a klientem określa, czy od klienta zostaną pobrane odsetki za kredyt.
Kredyt w rachunku bieżącym	Podmiot prowadzący rachunek i klient umawiają się z góry, że klient może zaciągać kredyt w ramach rachunku. Umowa określa maksymalną kwotę kredytu w rachunku, oraz wysokość ewentualnych opłat i odsetek pobieranych od klienta.
Polecenie przelewu	Na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek przelewa środki z rachunku klienta na inny rachunek.



Termine	Definizione
Zlecenie stałe	Na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek regularnie przelewa środki w określonej wysokości z rachunku klienta na inny rachunek.
Polecenie zapłaty	Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela przelania określonej kwoty z rachunku bankowego dłużnika na rachunek bankowy wierzyciela.
Wyplata gotówki	Posiadacz rachunku pobiera gotówkę ze swojego rachunku.

PORTOGALLO

Portoghese

Termine	Definizione
Manutenção de conta	O prestador de serviços de pagamento gere a conta para utilização pelo cliente.
Disponibilização de um cartão de débito	O prestador de serviços de pagamento disponibiliza um cartão de pagamento associado à conta do cliente. O montante de cada transação efetuada com o cartão é debitado imediata e integralmente na conta do cliente.
Disponibilização de um cartão de crédito	O prestador de serviços de pagamento disponibiliza um cartão de pagamento associado à conta do cliente. O montante total das transações efetuadas com o cartão durante um período acordado é debitado integral ou parcialmente na conta de pagamento do cliente numa data acordada. O contrato de crédito entre o prestador de serviços de pagamento e o cliente determina se são cobrados juros ao cliente pelo dinheiro emprestado.
Descoberto	O prestador de serviços de pagamento e o cliente acordam previamente que o cliente pode dispor de fundos que excedam o saldo da sua conta. O contrato de crédito determina um montante máximo que pode ser emprestado, e se são cobrados comissões e juros ao cliente.
Transferência a crédito	O prestador de serviços de pagamento transfere, por ordem do cliente, fundos da conta do cliente para outra conta.
Ordem permanente	O prestador de serviços de pagamento efetua, por ordem do cliente, transferências regulares de um montante fixo de dinheiro da conta do cliente para outra conta.
Débito direto	O cliente autoriza que outra pessoa (o beneficiário) ordene ao prestador de serviços de pagamento que transfira dinheiro da conta do cliente para esse beneficiário. O prestador de serviços de pagamento transfere, de seguida, os fundos para o beneficiário em data ou datas acordada(s) entre o cliente e o beneficiário. O montante pode variar.
Levantamento de numerário	O cliente retira numerário da sua conta.

ROMANIA

Rumeno

Termine	Definizione
Administrarea contului	Furnizorul contului administrează contul în scopul utilizării de către client.
Furnizarea unui card de debit	Furnizorul contului furnizează un card de plată asociat contului clientului. Suma fiecărei tranzacții efectuate prin card este luată total sau parțial din contul clientului.
Furnizarea unui card de credit	Furnizorul contului furnizează un card de plată conectat la contul de plăți al clientului. Suma totală a tranzacțiilor efectuate prin card într-o perioadă convenită este luată total sau parțial din contul de plăți al clientului la o dată convenită. Un contract de credit între furnizor și client stabilește dacă clientul trebuie să plătească dobândă pentru împrumut.



Termine	Definizione
Descoperitul de cont	Furnizorul contului și clientul convin în prealabil că clientul poate împrumuta bani atunci când nu mai există bani pe cont. Acordul stabilește suma maximă care poate fi împrumutată și dacă există taxe și dobânzi care trebuie achitate de client.
Transfer credit	Furnizorul contului transferă bani, în baza unei instrucțiuni date de client, din contul clientului în alt cont.
Ordine de plată programată	Furnizorul contului efectuează transferuri regulate, în baza unei instrucțiuni date de client, a unei sume fixe de bani din contul clientului în alt cont.
Debitare directă	Clientul autorizează o altă persoană (destinatarul) să dea o instrucțiune furnizorului contului să transfere bani din contul clientului către acel destinatar. Furnizorul contului transferă apoi destinatarului banii la o dată sau la date convenite de client și de destinatar. Suma respectivă poate varia.
Retrageri de numerar	Clientul retrage numerar din contul clientului.


SLOVENIA

Sloveno

Termine	Definizione
Vodenje računa	Ponudnik računa upravlja račun, da ga stranka lahko koristi.
Izdaja debetne kartice	Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano z računom stranke. Znesek vsake transakcije, izvedene s kartico, se trga neposredno in v celoti s strankinega računa.
Izdaja kreditne kartice	Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano s plačilnim računom stranke. Celoten znesek transakcij, izvedenih z uporabo kartice v dogovorjenem obdobju, se na dogovorjeni datum deloma ali v celoti trga s strankinega plačilnega računa. Kreditna pogodba, sklenjena med ponudnikom in stranko, določa, ali se stranki za izposajo denarja zaračunajo obresti.
Prekoračitev	Ponudnik računa in stranka se vnaprej dogovorita, da si lahko stranka izposodi denar, če na njenem računu ni več sredstev. Pogodba določa največji znesek, ki si ga stranka lahko izposodi, in ali se ji zato zaračunajo nadomestila in obresti.
Kreditno plačilo	Ponudnik računa po navodilih stranke nakaže denar z računa stranke na drug račun.
Trajni nalog	Ponudnik računa po navodilih stranke redno nakazuje fiksen znesek z računa stranke na drug račun.
Direktna obremenitev	Stranka dovoli drugi osebi (prejemniku), da ponudniku računa naroči prenos denarnih sredstev z računa stranke na račun druge osebe (prejemnika). Ponudnik računa nato nakaže denar prejemniku na datum ali datume, dogovorjene med stranko in prejemnikom. Zneski se lahko spreminjajo.
Dvig gotovine	Stranka lahko s svojega računa dvigne gotovino.

Italiano

Termine	Definizione
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.



Termine	Definizione
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Bonifico	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.
Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Prelievo di contante	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

Ungherese

Termine	Definizione
Számlavezetés	A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat céljából.
Betéti kártya szolgáltatás	A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével közvetlenül és teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája.
Hitelkártya szolgáltatás	A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével a megállapodás szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A számlavezető és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e kamatot.
Folyószámlahitel	A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll rendelkezésére pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére.
Átutalás	A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.
Rendszeres átutalás	A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.
Beszedés	Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), hogy az ügyfél számlavezetőjének utasítást adjon arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére pénzt juttasson el. A számlavezető az ügyfél és a kedvezményezett által megállapodott napon vagy napokon teljesíti a kedvezményezett részére a fizetési műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú lehet.
Készpénzfelvétel	Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról.



SLOVACCHIA


Slovacco

Termine	Definizione
Vedenie účtu	Poskytovateľ účtu vedie účet, ktorý je určený na použitie zákazníkom.
Poskytnutie debetnej karty	Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú kartu spojenú s jeho účtom. Suma každej transakcie vykonanej pomocou tejto karty sa odpočíta priamo a v plnej výške z účtu zákazníka.
Poskytnutie kreditnej karty	Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú kartu spojenú s jeho platobným účtom. Celková suma transakcií vykonaných pomocou tejto karty počas dohodnutého časového obdobia sa k dohodnutému dátumu odpočíta buď v plnej výške alebo čiastočne z platobného účtu zákazníka. Úverovou zmluvou medzi poskytovateľom a zákazníkom sa stanovuje, či sa zákazníkovi účtuje úrok za pôžičku.
Prečerpanie	Poskytovateľ účtu a zákazník sa vopred dohodnú, že v prípade, že zákazník na účte nemá žiadne finančné prostriedky, môže si ich požičať. V dohode sa stanovuje maximálna suma, ktorú si môže požičať, ako aj to, či mu budú účtované poplatky a úrok.
Úhrady	Poskytovateľ účtu prevedie finančné prostriedky podľa pokynov zákazníka z jeho účtu na iný účet.
Trvalý príkaz	Poskytovateľ účtu pravidelne vykonáva prevody pevne stanovenej sumy finančných prostriedkov podľa pokynov zákazníka z jeho účtu na iný účet.
Inkaso	Zákazník umožní inej osobe (príjemcovi), aby poskytovateľovi účtu prikázala previezť finančné prostriedky z účtu zákazníka na účet príjemcu. Poskytovateľ účtu následne prevedie finančné prostriedky príjemcovi k dátumu alebo dátumom dohodnutým medzi zákazníkom a príjemcom. Suma finančných prostriedkov sa môže meniť.
Výbery hotovosti	Zákazník vyberie hotovosť zo svojho účtu.

FINLANDIA

Finlandese

Termine	Definizione
Tilin ylläpito	Tilin tarjoaja ylläpitää asiakkaan tiliä.
Debit-kortin tarjoaminen	Tilin tarjoaja myöntää debit-kortin, joka on liitetty asiakkaan tiliin. Kunkin korttia käyttäen tehdyn maksutapahtuman määrä veloitetaan heti ja täysimääräisenä asiakkaan tililtä.
Luottokortin tarjoaminen	Tilin tarjoaja myöntää luottokortin, joka on liitetty asiakkaan tiliin. Korttia käyttäen tehtyjen, sovitun ajan kuluessa kertyneiden maksutapahtumien yhteismäärä veloitetaan joko kokonaan tai osittain asiakkaan tililtä sovittuna päivänä. Tilin tarjoajan ja asiakkaan välinen luottosopimus määrittää, peritäänkö asiakkaalta korkoa kyseisen luoton käyttämisestä..
Tilinylytys	Tilin tarjoaja ja asiakas sopivat etukäteen siitä, että asiakas voi lainata rahaa, kun tilillä ei ole enää rahaa käytettävissä. Sopimuksessa määrätään lainattavissa olevan rahan enimmäismäärä ja se, peritäänkö asiakkaalta siitä maksuja ja korkoja.
Tilisiirto	Tilin tarjoaja siirtää asiakkaan ohjeiden mukaan rahaa asiakkaan tililtä toiselle tilille.
Toistuva maksu	Tilin tarjoaja siirtää asiakkaan ohjeiden mukaan säännöllisesti tietyn rahamäärän asiakkaan tililtä toiselle tilille.
Suoraveloitus	Asiakas sallii jonkun toisen (maksunsaajan) antaa tilin tarjoajalle ohjeet siirtää rahaa asiakkaan tililtä maksunsaajalle. Tilin tarjoaja siirtää sitten rahaa maksunsaajalle asiakkaan ja maksunsaajan sopimana päivänä tai sopimina päivinä. Rahamäärä saattaa vaihdella.
Käteisnosto	Asiakas nostaa käteistä rahaa tililtään




Svedese

Termine	Definizione
Tillhandahållande av konto	Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.
Tillhandahållande av debetkort	Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
Tillhandahållande av kreditkort	Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens betalkonto. Hela beloppet för de transaktioner som gjorts med hjälp av kortet under en överenskommen tidsperiod debiteras kontot i sin helhet eller uppdelat vid ett överenskommet datum. Ett kreditavtal mellan kontohållaren och konsumenten fastställer om ränta tas ut av konsumenten för lånet.
Övertrasseringsrätt	Kontohållaren och konsumenten avtalar i förväg om att konsumenten får låna pengar när det inte finns några pengar kvar på kontot. Avtalet fastställer ett maxbelopp som kan lånas och om konsumenten ska betala avgifter och ränta.
Girering	På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto.
Stående överföring	På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto.
Direktdebitering	Konsumenten tillåter någon annan (betalningsmottagaren) att ge uppdrag till kontohållaren om att överföra pengar från konsumentens konto till betalningsmottagaren. Kontohållaren överför sedan pengar till betalningsmottagaren på det datum eller de datum som konsumenten och betalningsmottagaren avtalat. Beloppet kan variera.
Kontantuttag	Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.

SVEZIA

Svedese

Termine	Definizione
Tillhandahållande av konto	Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.
Tillhandahållande av debetkort	Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
Tillhandahållande av kreditkort	Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens betalkonto. Hela beloppet för de transaktioner som gjorts med hjälp av kortet under en överenskommen tidsperiod debiteras kontot i sin helhet. Betalning sker i sin helhet eller uppdelat av konsumenten vid ett överenskommet datum. Ett kreditavtal mellan kontohållaren och konsumenten fastställer om ränta tas ut av konsumenten för lånet.
Kontokredit	Kontohållaren och konsumenten avtalar i förväg om att konsumenten får låna pengar när det inte finns några pengar kvar på kontot. Avtalet fastställer ett maxbelopp som kan lånas och om konsumenten ska betala avgifter och ränta.
Betalning	På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto.
Stående överföring	På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto.



Termine	Definizione
Autogiro	Konsumenten tillåter någon annan (betalningsmottagaren) att ge uppdrag till kontohållaren om att överföra pengar från konsumentens konto till betalningsmottagaren. Kontohållaren överför sedan pengar till betalningsmottagaren på det datum eller de datum som konsumenten och betalningsmottagaren avtalat. Beloppet kan variera.
Kontantuttag	Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.

REGNO UNITO

Inglese

Termine	Definizione
Maintaining the account	The account provider operates the account for use by the customer.
Providing a debit card	The account provider provides a payment card linked to the customer's account. The amount of each transaction made using the card is taken directly and in full from the customer's account.
Providing a credit card	The account provider provides a payment card linked to the customer's payment account. The total amount of the transactions made using the card during an agreed period is taken either in full or in part from the customer's payment account on an agreed date. A credit agreement between the provider and the customer determines whether interest will be charged to the customer for the borrowing.
Arranged overdraft	The account provider and the customer agree in advance that the customer may borrow money when there is no money left in the account. The agreement determines a maximum amount that can be borrowed, and whether fees and interest will be charged to the customer.
Sending money	The account provider transfers money, on the instruction of the customer, from the customer's account to another account.
Standing order	The account provider makes regular transfers, on the instruction of the customer, of a fixed amount of money from the customer's account to another account.
Direct debit	The customer permits someone else (recipient) to instruct the account provider to transfer money from the customer's account to that recipient. The account provider then transfers money to the recipient on a date or dates agreed by the customer and the recipient. The amount may vary.
Cash withdrawal	The customer takes cash out of the customer's account.

18CE0536



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/33 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2017****che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/92/UE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a usare i termini standardizzati dell'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento. Gli elenchi definitivi sono pubblicati dagli Stati membri, che vi integrano la terminologia standardizzata dell'Unione stabilita dal regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Al fine di garantire che il riepilogo delle spese consegua le finalità della direttiva 2014/92/UE e nel contempo fornisca al consumatore tutte le informazioni pertinenti secondo modalità che garantiscono un migliore confronto e una maggiore trasparenza, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero usare un modello standardizzato di riepilogo delle spese.
- (3) Per quanto riguarda la presentazione dei pacchetti di servizi collegati a un conto di pagamento, è necessario tenere conto del fatto che i prestatori di servizi di pagamento offrono diversi tipi di pacchetti. L'offerta di alcuni pacchetti è inclusa nelle spese generali, come quelle di tenuta o gestione del conto, mentre per altri pacchetti vengono addebitate spese distinte da tali spese generali e alcuni comprendono una certa quantità di servizi. Affinché il consumatore possa comprendere più agevolmente il contenuto dei diversi tipi di pacchetti e le relative spese, il riepilogo delle spese dovrebbe elencare i pacchetti separatamente. In particolare, se i pacchetti sono addebitati in quanto parte di una spesa generale, dovrebbero essere presentati insieme a tale spesa.
- (4) Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere l'inclusione nel riepilogo delle spese di indicatori sintetici quali un indicatore dei costi complessivi. Pertanto il modello di riepilogo delle spese dovrebbe comprendere una tabella separata, che dovrebbe essere utilizzata da quei prestatori di servizi di pagamento soggetti a dette condizioni.
- (5) Inoltre, poiché i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter produrre facilmente il riepilogo delle spese, dovrebbero disporre di istruzioni chiare in merito alle modalità di compilazione del riepilogo delle spese.
- (6) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 214.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione più rappresentativi collegati a un conto di pagamento (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello di riepilogo delle spese e del suo simbolo comune

1. I prestatori di servizi di pagamento utilizzano il modello riportato in allegato e lo compilano conformemente agli articoli da 2 a 18.
2. I prestatori di servizi di pagamento non modificano il modello di riepilogo delle spese compilandolo in modo diverso da quanto disposto dal presente regolamento. In particolare, i prestatori di servizi di pagamento seguono l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci stabilito dal modello.
3. Il riepilogo delle spese:
 - (a) è presentato in formato A4 verticale;
 - (b) riporta il titolo «Riepilogo delle spese» in alto sulla prima pagina, centrato e collocato fra il logo del prestatore di servizi di pagamento in alto a sinistra del documento e il simbolo comune in alto a destra;
 - (c) riporta il simbolo comune di dimensioni non superiori a 2,5 cm × 2,5 cm, presentato conformemente al modello in allegato;
 - (d) utilizza il carattere tipografico Arial o altro analogo, di dimensione 11, fatta eccezione per il titolo «Riepilogo delle spese», che utilizza il carattere in grassetto di dimensione 16, per le voci che utilizzano il carattere in grassetto di dimensione 14 e le sottovoci che utilizzano il carattere in grassetto di dimensione 12, a meno che l'aumento della dimensione del carattere o l'uso del carattere Braille per persone non vedenti e ipovedenti sia richiesto dalla legislazione nazionale o concordato fra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento;
 - (e) è prodotto in bianco e nero, fatta eccezione per il logo del prestatore di servizi di pagamento e il simbolo comune che possono essere presentati a colori, conformemente all'articolo 2;
 - (f) riporta le voci in grigio semiscuro utilizzando il profilo di colore con il numero di riferimento 166,166,166 del modello di colore RGB e le sottovoci in grigio chiaro utilizzando il profilo di colore 191,191,191 del modello di colore RGB;
 - (g) ha le pagine numerate.

Articolo 2


Simbolo comune e logo del prestatore di servizi di pagamento

1. Se il simbolo comune è presentato a colori, esso utilizza il profilo di colore con il numero di riferimento 0/51/153 (esadecimale: 003399) del modello di colore RGB per lo sfondo e il profilo di colore 255/204/0 (esadecimale: FFCC00) del modello di colore RGB per il simbolo.
2. Il logo del prestatore di servizi di pagamento è di dimensioni equivalenti alle dimensioni del simbolo comune.
3. Il logo può essere presentato a colori solo se anche il simbolo comune è presentato a colori. Se stampato in bianco e nero il simbolo comune è chiaramente leggibile.

Articolo 3

Nome e informazioni di contatto della banca/intermediario

1. I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con il nome della banca/intermediario in grassetto, allineato a sinistra.



2. I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con le loro informazioni di contatto, quali l'indirizzo geografico, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, l'indirizzo web e la persona/il punto di contatto ad uso del titolare del conto di pagamento per la corrispondenza futura.

Tali informazioni di contatto sono allineate a sinistra.

Articolo 4

Nominativo e informazioni di contatto del titolare del conto di pagamento

1. I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con il nominativo del titolare del conto di pagamento.

Tale nominativo è presentato in grassetto, allineato a sinistra.

2. I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con l'indirizzo geografico del titolare del conto di pagamento.

Tale indirizzo geografico è allineato a sinistra e, fatta eccezione per l'iniziale di ciascuna parola, stampato in minuscolo.

Articolo 5

Nome e identificazione del conto

1. I prestatori di servizi di pagamento riportano il nome del conto di pagamento.

Tale nome è presentato in grassetto, allineato a sinistra, e segue immediatamente le parole pertinenti.

2. I prestatori di servizi di pagamento presentano le coordinate del conto di pagamento, quali il codice di identificazione bancario (BIC), il numero di conto bancario internazionale (IBAN), il numero di conto nazionale e il codice nazionale di avviamento bancario.

Tali informazioni sono allineate a sinistra.

Articolo 6

Periodo di calendario

Alla riga «Periodo» i prestatori di servizi di pagamento presentano, allineato a sinistra, il periodo di calendario di riferimento del riepilogo delle spese.

Articolo 7


Data

Alla riga «Data» i prestatori di servizi di pagamento presentano, allineata a sinistra, la data di calendario alla quale forniscono il riepilogo delle spese.

Articolo 8

Dichiarazione introduttiva

Il testo della dichiarazione introduttiva figurante nel modello è riprodotto tale e quale nel riepilogo delle spese, con interlinea 1,15, 0 punti prima e 10 punti dopo il testo.



Articolo 9

Sintesi delle spese e degli interessi

1. I prestatori di servizi di pagamento presentano in grassetto e allineati a destra gli importi totali delle spese e degli interessi, riportandoli nelle quattro tabelle distinte sotto la voce «Sintesi delle spese e degli interessi».
2. Se a un conto specifico non si applicano interessi e se l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE, i prestatori di servizi di pagamento utilizzano la dicitura «interesse non applicabile», in minuscolo, allineata a destra.
3. Se gli interessi sono applicabili ma per il periodo specifico ammontano a zero, e se l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE, i prestatori di servizi di pagamento indicano «0» nella tabella corrispondente.
4. I prestatori di servizi di pagamento presentano in una tabella distinta l'indicatore dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento, se richiesto dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE. I prestatori di servizi di pagamento cancellano la tabella se dette disposizioni nazionali non impongono loro di presentare l'indicatore dei costi complessivi.

Articolo 10

Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto

1. Nella tabella intitolata «Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto» i prestatori di servizi di pagamento elencano tutte le spese sostenute durante il periodo di riferimento per i servizi corrispondenti.

Le spese di fornitura o tenuta del conto sono elencate alla sottovoce «Servizi generali del conto».

2. Nella sottocolonna «Servizio» i prestatori di servizi di pagamento inseriscono i servizi, allineati a sinistra, in grassetto, con interlinea singola, 0 punti prima e 0 punti dopo ogni servizio.
3. Nella sottocolonna «Numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio» i prestatori di servizi di pagamento riportano il numero di volte in cui è stato utilizzato ogni servizio durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, allineato a destra, con il carattere tipografico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d).

I prestatori di servizi di pagamento non compilano la sottocolonna «Numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio» se:

- (a) un servizio è stato utilizzato ma il prestatore di servizi di pagamento non ha addebitato spese per tale servizio, e
- (b) l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE.

4. Nella sottocolonna «Spesa unitaria» i prestatori di servizi di pagamento presentano la struttura e l'importo della spesa unitaria per ogni servizio utilizzato, allineati a destra.


5. Nella sottocolonna «Numero di volte in cui è stata addebitata la spesa» i prestatori di servizi di pagamento riportano il numero di volte in cui è stata addebitata ogni servizio durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, allineato a destra. I prestatori di servizi di pagamento riportano nella sottocolonna corrispondente la dicitura «spesa non addebitata» se:

- (a) un servizio è stato utilizzato ma non è stata addebitata alcuna spesa, e
- (b) l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE.

6. Nella sottocolonna «Totale» i prestatori di servizi di pagamento presentano l'importo totale risultante delle spese sostenute per l'utilizzo del servizio in questione durante il periodo di riferimento, in grassetto.

7. Se una sottovoce non contiene alcun servizio, i prestatori di servizi di pagamento cancellano tale sottovoce. I prestatori di servizi di pagamento cancellano altresì la sottovoce se il titolare del conto di pagamento non ha utilizzato alcun servizio oltre le quantità previste dal pacchetto di servizi durante il periodo di riferimento.

8. Nella riga «Totale spese sostenute» i prestatori di servizi di pagamento presentano l'importo totale risultante delle spese sostenute dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento, in grassetto.



*Articolo 11***Presentazione del tipo di spese**

1. Se vengono addebitate spese distinte in uno o più dei seguenti modi, i prestatori di servizi di pagamento presentano, nella tabella «Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto», nella colonna «Servizio» del rispettivo servizio su una riga separata, una descrizione di ogni occasione, canale o condizione di addebito spese («tipo di spese»):

- (a) per le diverse occasioni di addebito spese per la fornitura dello stesso servizio, ad esempio una spesa iniziale di attivazione e le successive spese di esecuzione per lo stesso servizio;
- (b) per i diversi canali attraverso i quali lo stesso servizio è richiesto, utilizzato o fornito, ad esempio telefono, succursale od online;
- (c) se sono soddisfatte o no le condizioni specifiche per lo stesso servizio, ad esempio l'osservanza di un limite minimo o massimo per i bonifici o i prelievi di contanti.

La descrizione è allineata a sinistra. Le spese sono presentate nella colonna «Spesa unitaria», allineate a destra.

2. Se le spese sono addebitate secondo una combinazione di diversi tipi di spese, come le spese che differiscono per canale e che sono successivamente ripartite in funzione del raggiungimento di una soglia, i prestatori di servizi di pagamento, oltre ad applicare l'articolo 10, paragrafo 5, allineano a destra la descrizione di ogni tipo di spesa aggiuntiva.

3. In caso di variazione della spesa durante il periodo di riferimento i prestatori di servizi di pagamento elencano le spese applicate durante ciascun periodo, aggiungendo nuove righe alla colonna «Spesa unitaria».

*Articolo 12***Presentazione dei pacchetti di servizi addebitati in quanto parte delle spese della sottovoce «Servizi generali del conto»**

1. Se un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento è offerto insieme al conto ed è addebitato in quanto parte delle spese della sottovoce «Servizi generali del conto», i prestatori di servizi di pagamento includono nella tabella «Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto», nella riga relativa al «Pacchetto di servizi» le informazioni sui servizi inclusi nel pacchetto nella colonna «Servizio» e il numero di volte in cui è stato utilizzato il pacchetto nella colonna «Numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio». Nelle colonne sotto «Spesa» i prestatori di servizi di pagamento riportano rispettivamente la spesa addebitata per il pacchetto nel suo complesso e il numero di volte in cui è stata addebitata la spesa per il pacchetto durante il periodo di riferimento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. La riga è cancellata se il pacchetto di servizi è addebitato separatamente dalla spesa per i servizi generali del conto.

2. Qualsiasi spesa addebitata per qualsiasi servizio che supera la quantità prevista dal pacchetto è presentata nella tabella in cui sono elencati i servizi e le spese, conformemente agli articoli da 1 a 11.


3. Se il numero dei servizi del pacchetto non è limitato o se le quantità di servizi previste dal pacchetto non sono state superate, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la dicitura «I servizi oltre tali quantità sono stati addebitati separatamente», in fondo alla riga.

*Articolo 13***Presentazione dei pacchetti di servizi collegati a un conto di pagamento addebitati separatamente dalle spese della sottovoce «Servizi generali del conto»**

1. Se un prestatore di servizi di pagamento offre con il conto un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento e tale pacchetto è addebitato separatamente dalle spese della sottovoce «Servizi generali del conto» per i servizi generali del conto di cui alla tabella in cui sono elencati i servizi e le spese, i prestatori di servizi di pagamento includono le seguenti informazioni nella tabella relativa al pacchetto di servizi:

- (a) nella colonna relativa al pacchetto di servizi, il marchio commerciale, se pertinente, oppure il contenuto del pacchetto, cancellando le parentesi quadre;
- (b) nella colonna «Spesa», la spesa addebitata per il pacchetto nel suo complesso per il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, allineata a destra;
- (c) nella terza colonna, il numero di volte in cui è stata addebitata la spesa per il pacchetto durante il periodo di riferimento.

Qualsiasi spesa supplementare addebitata per qualsiasi servizio che supera la quantità prevista dal pacchetto è presentata nella tabella relativa ai servizi e alle spese, conformemente agli articoli 10 e 11.



2. Se il pacchetto è addebitato con cadenza regolare, questa è presentata nella colonna «Spesa», allineata a sinistra, con i costi annui totali presentati sulla riga immediatamente sotto la cadenza, in grassetto, con la dicitura «Totale costi annui».
3. Se a pacchetti diversi si applicano spese diverse durante il periodo di riferimento, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate in una tabella distinta per ciascun pacchetto.
4. I prestatori di servizi di pagamento cancellano l'intera tabella, compresa l'intestazione «Dettaglio delle spese incluse nel pacchetto di servizi», se un pacchetto di servizi non è fornito insieme al conto o se il pacchetto di servizi offerto insieme al conto è addebitato in quanto parte della spesa per i servizi generali del conto.
5. Se il numero di tutti i servizi del pacchetto non è limitato o se le quantità di servizi previste dal pacchetto non sono state superate, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la dicitura «I servizi oltre tali quantità sono stati addebitati separatamente», in fondo alla tabella.

Articolo 14


Dettagli degli interessi addebitati al conto

1. I prestatori di servizi di pagamento presentano nella tabella «Dettagli degli interessi addebitati al conto» gli interessi versati dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, se del caso.
2. I prestatori di servizi di pagamento riportano il tasso di interesse nella colonna «Tasso di interesse», anche come percentuale applicata su base annua. In caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento i prestatori di servizi di pagamento elencano su righe distinte ciascun tasso di interesse applicato durante ciascun periodo.
3. I prestatori di servizi di pagamento riportano nella colonna «Interesse» gli interessi versati dal titolare di un conto di pagamento, espressi nella valuta del conto, in grassetto. In caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento i prestatori di servizi di pagamento presentano su righe distinte gli interessi versati dal titolare del conto di pagamento per ciascun periodo di riferimento.
4. Nella riga «Totale interessi versati» i prestatori di servizi di pagamento presentano l'importo totale risultante degli interessi versati dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento, in grassetto.
5. Se al titolare di un conto di pagamento non sono addebitati interessi perché al conto non si applicano interessi, e se l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE, i prestatori di servizi di pagamento riportano la dicitura «interesse non applicabile», in minuscolo, allineata a sinistra, in grassetto, nella riga «Totale interessi versati».

Articolo 15

Dettagli degli interessi maturati sul conto

1. I prestatori di servizi di pagamento presentano nella tabella «Dettagli degli interessi maturati sul conto» gli interessi maturati dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, se del caso.
2. I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono «Nome del conto» con il nome del conto pertinente, in grassetto.
3. I prestatori di servizi di pagamento riportano il tasso di interesse nella colonna «Tasso di interesse», anche come percentuale applicata su base annua. In caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento i prestatori di servizi di pagamento elencano su righe distinte ciascun tasso di interesse applicato durante ciascun periodo.
4. I prestatori di servizi di pagamento riportano nella colonna «Interesse» gli interessi maturati dal titolare di un conto di pagamento, espressi nella valuta del conto, in grassetto. In caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese i prestatori di servizi di pagamento presentano su righe distinte gli interessi maturati dal titolare del conto di pagamento per ciascun periodo di riferimento. Se il tasso di interesse è applicabile ma per il periodo specifico ammonta a zero, i prestatori di servizi di pagamento riportano «0» nella colonna «Interesse».
5. Se un conto particolare non matura interessi perché al conto non si applicano interessi, i prestatori di servizi di pagamento riportano la dicitura «interesse non applicabile», in minuscolo, allineata a sinistra, nella colonna «Interesse».
6. I prestatori di servizi di pagamento presentano nella riga «Totale interessi maturati» l'importo totale risultante degli interessi maturati dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, in grassetto.



7. Se un conto particolare non matura interessi perché al conto non si applicano interessi e se l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE, i prestatori di servizi di pagamento riportano la dicitura «interesse non applicabile», in minuscolo, allineata a sinistra, in grassetto, nella riga «Totale interessi maturati».

Articolo 16

Informazioni supplementari

1. Nella tabella «Informazioni supplementari» i prestatori di servizi di pagamento presentano qualsiasi informazione che vada oltre le informazioni di cui agli articoli da 2 a 15, direttamente collegata ai servizi o alle spese sostenute o agli interessi addebitati o maturati, ovvero ai tassi di interesse applicati, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/92/UE durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese. Le informazioni supplementari presentate in tale tabella includono le informazioni richieste dalle disposizioni nazionali.
2. Nel compilare la tabella i prestatori di servizi di pagamento seguono il formato di presentazione stabilito dal presente regolamento, ove applicabile.
3. I prestatori di servizi di pagamento cancellano tale tabella se non forniscono informazioni del tipo precisato al paragrafo 1.

Articolo 17

Marchi commerciali

Qualora si utilizzi un marchio commerciale, questo segue immediatamente il nome del servizio, nel carattere tipografico standard di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), fra parentesi quadre.

Articolo 18


Mezzi elettronici

1. Se il riepilogo delle spese è fornito con mezzi elettronici, i prestatori di servizi di pagamento possono modificare il modello solo come segue, a condizione che nel contempo il consumatore ottenga una copia del riepilogo delle spese in linea con il modello in allegato, compilato conformemente agli articoli da 2 a 17:
 - (a) in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), aumentando le dimensioni dei caratteri tipografici, purché siano rispettate le proporzioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 3;
 - (b) se le dimensioni degli strumenti informatici sono tali che l'uso di diverse tabelle e colonne rende difficile la lettura del riepilogo delle spese, usando un'unica colonna o un'unica tabella a condizione di rispettare l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci;
 - (c) usando strumenti informatici, quali il layering e i pop up, purché il titolo del riepilogo delle spese, il simbolo comune, le voci e le sottovoci siano presentati in evidenza e sia rispettato l'ordine delle informazioni.
2. Gli strumenti informatici di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono utilizzati in modo intrusivo, tale da distrarre il consumatore dalle informazioni contenute nel riepilogo delle spese. Le informazioni fornite mediante layering e pop up sono limitate alle informazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—



ANEXO

Plantilla del estado de comisiones



Riepilogo delle spese



[Nome della banca/intermediario]

[Informazioni di contatto della banca/intermediario]

[Nominativo del cliente]

[Informazioni di contatto]

Conto		
Identificazione del conto		
Periodo	Dal	al
Data		

- Questo documento contiene una panoramica di tutte le spese per i servizi collegati al conto di pagamento durante il periodo sopraindicato.
- Fornisce inoltre informazioni sugli eventuali interessi versati o maturati durante lo stesso periodo.
- Le informazioni relative alle singole operazioni e al saldo del conto sono reperibili negli estratti conto.

Sintesi delle spese e degli interessi

Totale spese sostenute (totale spese per il pacchetto di servizi e totale spese sostenute)	[•]
Totale interessi versati	[•]
Totale interessi maturati	[•]
Indicatore dei costi complessivi	[•]



Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto

Servizio		Spesa		
Servizio	Numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio	Spesa unitaria	Numero di volte in cui è stata addebitata la spesa	Totale
Servizi generali del conto				
[•] Include un pacchetto di servizi che consiste in: I servizi oltre tali quantità sono stati addebitati separatamente.				[•]
Pagamenti (carte escluse)				
				[•]
Carte e contante				
				[•]
Scoperti e servizi collegati				
				[•]
Altri servizi				
				[•]
Totale spese sostenute				[•]

Dettaglio delle spese incluse nel pacchetto di servizi

Pacchetto di servizi	Spesa	Numero di volte in cui è stata addebitata la spesa
Pacchetto di servizi [marchio commerciale, se pertinente] Include:	[•]	[•]
I servizi oltre tali quantità sono stati addebitati separatamente.		

Dettaglio degli interessi addebitati al conto

	Tasso di interesse	Interesse
		[•]
Totale interessi versati		[•]




Dettaglio degli interessi maturati sul conto

	Tasso di interesse	Interesse
Nome del conto		[•]
Totale interessi maturati		[•]

Informazioni supplementari

[•]

18CE0537



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/34 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2017****che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/92/UE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano al consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, contenente i termini standardizzati dell'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e le spese corrispondenti a ciascun servizio, ove offerto da un prestatore di servizi di pagamento. Gli elenchi definitivi sono pubblicati dagli Stati membri, che vi integrano la terminologia standardizzata dell'Unione stabilita dal regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Al fine di garantire che il documento informativo sulle spese consegua le finalità della direttiva 2014/92/UE e nel contempo fornisca al consumatore tutte le informazioni pertinenti in modo da migliorare il confronto e la trasparenza, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero usare un modello standardizzato di documento informativo sulle spese e disporre di istruzioni chiare in merito alle modalità di compilazione di tale documento.
- (3) Poiché il documento informativo sulle spese serve a informare i consumatori prima della stipula del contratto relativo al conto di pagamento affinché possano confrontare le offerte di conti di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento dovrebbe usare il modello standardizzato per produrre un documento informativo sulle spese per ciascuno dei conti di pagamento offerti al consumatore.
- (4) Onde consentire ai consumatori di scegliere l'offerta di conto più adatta alle loro esigenze, garantendo nel contempo un elevato grado di standardizzazione, dovrebbe essere possibile presentare un'ideale combinazione di pacchetti e quindi il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter produrre più di un documento informativo sulle spese per il conto di pagamento in questione, a condizione che in ciascun documento sia incluso almeno un pacchetto.
- (5) Affinché il consumatore possa comprendere più agevolmente il contenuto dei diversi tipi di pacchetti e le relative spese, il documento informativo sulle spese dovrebbe elencare i pacchetti separatamente.
- (6) Se i servizi che superano la quantità prevista da un pacchetto non sono inclusi nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi e quindi non sono presentati nel documento informativo sulle spese, essi dovrebbero essere riportati in una tabella distinta e non combinati con le informazioni sul contenuto dei pacchetti, al fine di dare ai consumatori una panoramica chiara del pacchetto.
- (7) Poiché il contenuto di ciascun documento informativo sulle spese fornito ai consumatori dipende dall'offerta di servizi del singolo prestatore di servizi di pagamento e dall'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la comparabilità dei conti di pagamento offerti nel mercato unico, il modello di documento informativo sulle spese dovrebbe riportare talune voci sotto le quali dovrebbero essere raggruppati i diversi servizi.
- (8) Il modello di documento informativo sulle spese dovrebbe includere una tabella separata, che dovrebbe essere utilizzata da quei prestatori di servizi di pagamento che sono tenuti a fornire anche un indicatore dei costi complessivi.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 214.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione più rappresentativi collegati a un conto di pagamento (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).



- (9) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE) ha presentato alla Commissione.
- (10) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello di documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune


1. I prestatori di servizi di pagamento utilizzano il modello riportato in allegato e lo compilano conformemente agli articoli da 2 a 13.
2. I prestatori di servizi di pagamento non modificano il modello di documento informativo sulle spese compilandolo in modo diverso da quanto disposto dal presente regolamento. In particolare, i prestatori di servizi di pagamento seguono l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci stabilito dal modello. Il documento informativo sulle spese:
 - (a) è presentato in formato A4 verticale;
 - (b) riporta il titolo «Documento informativo sulle spese» in alto sulla prima pagina, centrato e collocato fra il logo del prestatore di servizi di pagamento in alto a sinistra del documento e il simbolo comune in alto a destra;
 - (c) riporta il simbolo comune di dimensioni pari a 2,5 cm × 2,5 cm, presentato conformemente al modello in allegato;
 - (d) utilizza il carattere tipografico Arial o altro analogo, di dimensione 11, fatta eccezione per il titolo «Documento informativo sulle spese», che utilizza il carattere in grassetto di dimensione 16, per le voci che utilizzano il carattere in grassetto di dimensione 14 e le sottovoci che utilizzano il carattere in grassetto di dimensione 12, a meno che l'aumento della dimensione del carattere o l'uso del carattere Braille per persone non vedenti e ipovedenti sia richiesto dalla legislazione nazionale o concordato fra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento;
 - (e) è prodotto in bianco e nero, fatta eccezione per il logo del prestatore di servizi di pagamento e il simbolo comune che possono essere presentati a colori, conformemente all'articolo 2;
 - (f) riporta le voci in grigio scuro utilizzando il profilo di colore con il numero di riferimento 166,166,166 del modello di colore RGB e le sottovoci in grigio chiaro utilizzando il profilo di colore 191,191,191 del modello di colore RGB;
 - (g) ha le pagine numerate.
3. Un prestatore di servizi di pagamento fornisce un documento informativo sulle spese distinto per ciascun conto di pagamento che offre ai consumatori.
4. Fatta salva l'offerta di un conto di pagamento con caratteristiche di base a norma del capo IV della direttiva 2014/92/UE, se un prestatore di servizi di pagamento offre ai consumatori solo un conto di pagamento che può essere combinato con diversi pacchetti di servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/92/UE, il prestatore di servizi di pagamento può produrre più di un documento informativo sulle spese per tale conto, a condizione che ciascun documento informativo sulle spese contenga almeno un pacchetto.

Articolo 2

Simbolo comune e logo del prestatore di servizi di pagamento

1. Se il simbolo comune è presentato a colori, esso utilizza il profilo di colore con il numero di riferimento 0/51/153 (esadecimale: 003399) del modello di colore RGB per lo sfondo e il profilo di colore 255/204/0 (esadecimale: FFCC00) del modello di colore RGB per il simbolo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



2. Il logo del prestatore di servizi di pagamento è di dimensioni equivalenti alle dimensioni del simbolo comune.
3. Il logo può essere presentato a colori solo se anche il simbolo comune è presentato a colori. Se stampato in bianco e nero il simbolo comune è chiaramente leggibile.

Articolo 3

Nome della banca/intermediario

Il nome del prestatore di servizi di pagamento che fornisce il conto è incluso in grassetto e allineato a sinistra.

Articolo 4

Nome del conto

Il nome del conto è incluso in grassetto, allineato a sinistra, sotto il nome della banca/intermediario.

Articolo 5

Data

La data dell'ultimo aggiornamento del documento informativo sulle spese eseguito dal prestatore di servizi di pagamento è riportata utilizzando il carattere tipografico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), allineata a sinistra, sotto il nome del conto.

Articolo 6


Dichiarazione introduttiva

1. Il testo della dichiarazione introduttiva figurante nel modello è riprodotto tale e quale nel documento informativo sulle spese, con interlinea 1,15, 0 punti prima e 10 punti dopo il testo.
2. I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con i nomi dei pertinenti documenti precontrattuali e contrattuali.

Articolo 7

Tabella «Servizi e spese»

1. I prestatori di servizi di pagamento elencano i servizi inclusi nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, se il prestatore di servizi di pagamento offre tali servizi, e le spese corrispondenti nella tabella sui servizi e le spese, come segue:
 - (a) i servizi sono inseriti nella colonna «Servizio», allineati a sinistra, in grassetto;
 - (b) ogni servizio è elencato solo una volta ed è presentato sotto la rispettiva sottovoce della tabella, ad esempio la fornitura o tenuta del conto è elencata nella sottovoce «Servizi generali del conto»;
 - (c) le spese corrispondenti ai servizi sono riportate nella colonna «Spesa», allineate a destra;
 - (d) se una spesa è addebitata con cadenza regolare anziché ogni volta che è utilizzato il servizio, tale cadenza è indicata nella colonna «Spesa», allineata a sinistra, seguita dalla corrispondente spesa per tale periodo, allineata a destra; le spese annue totali sono presentate sulla riga immediatamente sotto la cadenza, in grassetto, allineate a sinistra, con la dicitura «Totale spese annue», con la corrispondente spesa allineata a destra;
 - (e) interlinea singola, 0 punti prima e 0 punti dopo ogni servizio e spesa.
2. Se nessuno dei servizi offerti da un prestatore di servizi di pagamento, che corrisponderebbe a una sottovoce, è incluso nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, l'intera riga relativa a tale sottovoce è cancellata, compreso il titolo della sottovoce.
3. Se i prestatori di servizi di pagamento non offrono uno o più servizi che figurano nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, o se il servizio non è messo a disposizione insieme al conto, è riportata la dicitura «servizio non disponibile».



4. Se vengono addebitate spese distinte in uno o più dei seguenti modi, i prestatori di servizi di pagamento presentano, nella colonna «Spesa» del servizio in questione e su una riga separata, una descrizione di ogni occasione, canale o condizione di addebito spese («tipo di spesa»):

- (a) per le diverse occasioni di addebito spese per la fornitura dello stesso servizio, ad esempio una spesa iniziale di attivazione e le successive spese di esecuzione per lo stesso servizio;
- (b) per i diversi canali attraverso i quali lo stesso servizio è richiesto, utilizzato o fornito, ad esempio telefono, succursale od online;
- (c) se sono soddisfatte o no le condizioni specifiche per lo stesso servizio, ad esempio l'osservanza di un limite minimo o massimo per i bonifici o i prelievi di contante.

La descrizione è allineata a sinistra e la spesa è allineata a destra.

5. Se le spese sono addebitate secondo una combinazione di diversi tipi di spese, come le spese che differiscono per canale e che sono successivamente ripartite in funzione del raggiungimento di una soglia, i prestatori di servizi di pagamento, oltre ad applicare il paragrafo 4, allineano a destra la descrizione di ogni tipo di spesa aggiuntiva.

Articolo 8

Presentazione dei pacchetti di servizi addebitati in quanto parte delle spese della sottovoce «Servizi generali del conto»

1. Se un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento è addebitato in quanto parte delle spese della sottovoce «Servizi generali del conto», tutti i servizi inclusi nel pacchetto, indipendentemente dal fatto che figurino nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, sono elencati nella sezione della tabella relativa ai servizi generali del conto, nella riga relativa al pacchetto di servizi.

2. I prestatori di servizi di pagamento includono le informazioni relative alla spesa supplementare per i servizi che superano la quantità prevista dal pacchetto di servizi, conformemente all'articolo 10.

3. Se il numero di tutti i servizi previsti dal pacchetto di servizi non è limitato, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la dicitura «I servizi oltre tali quantità saranno addebitati separatamente», in fondo alla riga.

4. L'intera riga relativa al pacchetto di servizi è cancellata se un pacchetto di servizi non è offerto con il conto e quando il pacchetto è addebitato separatamente dalle spese per i servizi generali del conto.

Articolo 9


Presentazione dei pacchetti di servizi addebitati separatamente dalle spese della sottovoce «Servizi generali del conto»

1. Se i prestatori di servizi di pagamento offrono con il conto un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento e il pacchetto è addebitato separatamente dalle spese della sottovoce «Servizi generali del conto» di cui alla tabella dei servizi e delle spese, i prestatori di servizi di pagamento includono le seguenti informazioni nella tabella relativa al pacchetto di servizi:

- (a) l'elenco di tutti i servizi inclusi nel pacchetto, indipendentemente dal fatto che essi siano inclusi nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE;
- (b) la quantità di ciascun servizio compresa nelle spese del pacchetto, che può essere un numero o l'indicazione che il numero di servizi non è limitato;
- (c) nella colonna «Spesa», le spese del pacchetto, allineate a destra.

2. Se il pacchetto è addebitato con cadenza regolare, questa è presentata nella colonna «Spesa», allineata a sinistra, con le spese annue totali presentate sulla riga immediatamente sotto la cadenza, in grassetto, con la dicitura «Totale spese annue».

3. I prestatori di servizi di pagamento includono le informazioni relative alla spesa supplementare per i servizi che superano la quantità prevista dal pacchetto di servizi, conformemente all'articolo 10.



4. Se il numero di tutti i servizi del pacchetto non è limitato, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la dicitura «I servizi oltre tali quantità saranno addebitati separatamente», in fondo alla tabella.
5. Se il documento informativo sulle spese include più di un pacchetto cui si applica il paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento forniscono le informazioni previste dal presente articolo per ciascun pacchetto in una tabella distinta, indicando il marchio commerciale del pacchetto di servizi, ove applicabile.
6. Se il pacchetto di servizi non è fornito insieme al conto o se il pacchetto di servizi è addebitato in quanto parte della spesa per i servizi generali del conto, i prestatori di servizi di pagamento cancellano l'intera tabella.

Articolo 10

Tabella relativa alle spese supplementari per i servizi che superano la quantità prevista dai pacchetti di servizi collegati a un conto di pagamento

1. I prestatori di servizi di pagamento includono in tale tabella le informazioni relative alle spese supplementari per ogni servizio che supera la quantità prevista da un pacchetto di cui agli articoli 8 e 9, se tali informazioni non sono incluse nella tabella dei servizi e delle spese, o se la spesa corrispondente al servizio è diversa da quella riportata nella tabella.
2. Se i prestatori di servizi di pagamento offrono più di un pacchetto e le spese supplementari di cui al paragrafo 1 sono diverse a seconda del pacchetto, i prestatori di servizi di pagamento elencano le diverse spese separatamente per ciascun pacchetto e utilizzano il marchio commerciale del pacchetto, ove pertinente.
3. Nel compilare la tabella i prestatori di servizi di pagamento seguono la presentazione e la struttura stabilite dal presente regolamento, ove applicabile.
4. Se un documento informativo sulle spese non include informazioni relative ai pacchetti di servizi, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la tabella di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Indicatore dei costi complessivi

1. Ove richiesto dalle disposizioni nazionali, i prestatori di servizi di pagamento presentano in una tabella distinta l'indicatore dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento cancellano la tabella relativa all'indicatore dei costi complessivi se le disposizioni nazionali non impongono loro di presentare detto indicatore.

Articolo 12


Marchi commerciali

Qualora si utilizzi un marchio commerciale, questo segue immediatamente il nome del servizio, nel carattere tipografico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), fra parentesi quadre.

Articolo 13

Mezzi elettronici

1. Se il documento informativo sulle spese è fornito con mezzi elettronici, i prestatori di servizi di pagamento possono modificare il modello solo come segue, a condizione che nel contempo il consumatore ottenga una copia del documento informativo sulle spese in linea con il modello in allegato, compilato conformemente agli articoli da 2 a 12, modificare il modello solo come segue:
 - (a) in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), aumentando le dimensioni dei caratteri tipografici, purché siano rispettate le proporzioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2;
 - (b) se le dimensioni degli strumenti informatici sono tali che l'uso di diverse tabelle e colonne rende difficile la lettura del documento informativo sulle spese, usando un'unica colonna o un'unica tabella a condizione di rispettare l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci;
 - (c) usando strumenti informatici, quali il layering e i pop up, purché il titolo del documento informativo sulle spese, il simbolo comune, la dichiarazione introduttiva, le voci e le sottovoci siano presentati in evidenza e sia rispettato l'ordine delle informazioni.



2. Gli strumenti informatici di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono utilizzati in modo intrusivo, tale da distrarre il consumatore dalle informazioni contenute nel documento informativo sulle spese. Le informazioni fornite mediante layering e pop up sono limitate alle informazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 14


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Modello di documento informativo sulle spese



Documento informativo sulle spese




Nome della banca/intermediario:

Nome del conto:

Data:

- Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
- Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati. Informazioni complete sono disponibili in [specificare i nomi dei documenti precontrattuali e contrattuali rilevanti]
- Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio	Spesa
Servizi generali del conto	
[servizio principale] [marchio commerciale] Include un pacchetto di servizi che consiste in: I servizi oltre tali quantità saranno addebitati separatamente.	[•]
Pagamenti (carte escluse)	
	[•]
Carte e contante	
	[•]
Scoperti e servizi collegati	
	[•]
Altri servizi	
	[•]



Pacchetto di servizi	Spesa
[marchio commerciale]	[•] [•]
I servizi oltre tali quantità saranno addebitati separatamente.	

Informazioni sui servizi supplementari	
Informazioni sulle spese per i servizi che superano la quantità di servizi prevista dal pacchetto di servizi (escluse le spese sopra elencate)	
Servizio	Spesa
[marchio commerciale]	[•]

Indicatore dei costi complessivi	[•]
---	-----

18CE0538



REGOLAMENTO (UE) 2018/35 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2018

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il 17 aprile 2015 il Regno Unito ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo allegato XV⁽²⁾»), proponendo di limitare l'ottametilciclotetrasilossano (D4) e il decametilciclopentasilossano (D5) nei prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua in normali condizioni d'uso. Nel fascicolo si dimostrava che è necessario intervenire a livello dell'Unione per affrontare i rischi per l'ambiente derivanti dall'uso del D4 e del D5 se scaricati nelle acque reflue.
- (2) Il 22 aprile 2015 il comitato degli Stati membri di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, su richiesta del direttore esecutivo dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento, ha adottato un parere secondo il quale sia il D4 sia il D5 rispettano i criteri di cui all'allegato XIII di detto regolamento per l'identificazione delle sostanze molto persistenti (vP) e molto bioaccumulabili (vB).
- (3) Il 10 marzo 2016 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato un parere in cui concludeva che il D4 rispetta i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT») e delle sostanze vPvB e che il D5 rispetta i criteri per l'identificazione delle sostanze vPvB. Il RAC ha confermato che le proprietà pericolose del D4 e del D5 danno adito a particolari preoccupazioni per l'ambiente quando tali sostanze sono presenti nei prodotti cosmetici che vengono utilizzati o smaltiti con acqua. Il comitato ha inoltre concluso che la restrizione proposta è una misura specifica e adeguata a livello di Unione per ridurre al minimo le emissioni causate dai prodotti eliminati con acqua.
- (4) Il 9 giugno 2016 il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC») dell'Agenzia ha adottato un parere in cui indicava che la restrizione proposta è la misura più adeguata a livello di Unione, in termini di rapporto tra vantaggi e costi socioeconomici, per ridurre gli scarichi di D4 e D5 nelle acque reflue.
- (5) Il SEAC ha raccomandato di differire di ventiquattro mesi l'applicazione della restrizione in linea con il periodo minimo di differimento proposto nel fascicolo allegato XV, così da consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi.
- (6) Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
- (7) Il 10 agosto 2016 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229>.

⁽³⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9>.



- (8) La presenza di D4 e D5 in taluni prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua dopo l'applicazione comporta un rischio per l'ambiente causato dalle loro proprietà pericolose in quanto sostanza PBT e vPvB nel caso del D4 e sostanza vPvB nel caso del D5. La Commissione ritiene che tali rischi dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. Il limite di concentrazione dello 0,1 % fissato dalla restrizione garantisce in modo efficace la cessazione di ogni uso intenzionale di D4 e D5, poiché tali sostanze, per adempiere alla loro funzione, devono essere presenti in concentrazioni molto più elevate nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua.
- (9) La restrizione proposta riguarda i prodotti cosmetici come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Nei prodotti cosmetici destinati a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose, il D4 e il D5 evaporano gradualmente dopo l'applicazione e l'acqua ne elimina ogni residuo nel corso delle normali abluzioni. Il fascicolo allegato XV non riguarda tali prodotti poiché essi non rappresentano la principale fonte di rischio per l'ambiente derivante da D4 e D5: di conseguenza, il rischio che possono presentare per l'ambiente non è ancora stato valutato dal RAC. La restrizione dovrebbe pertanto applicarsi solo ai prodotti cosmetici da sciacquare che, in condizioni d'uso normali, sono eliminati con acqua poco dopo l'applicazione, poiché in tali circostanze il D4 e il D5 sono rilasciati nell'ambiente acquatico prima che evaporino.
- (10) È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo sufficiente per adottare misure adeguate per conformarsi alla proposta di restrizione. La nuova restrizione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto a decorrere da una data successiva.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).




ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce seguente:

«70. Ottametilciclotetrasilossano (D4) N. CAS 556-67-2 N. CE 209-136-7 Decametilciclopentasilossano (D5) N. CAS 541-02-6 N. CE 208-764-9	1. Non è ammessa l'immissione sul mercato nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dell'una o dell'altra sostanza dopo il 31 gennaio 2020. 2. Ai fini della presente voce, per "prodotti cosmetici da eliminare con acqua" si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 che, in condizioni d'uso normali, sono eliminati con acqua dopo l'applicazione.»
---	---

18CE0539



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/36 DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 2018

che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.
- (2) Il 20 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2048 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espunto una persona dall'elenco di persone soggette a misure restrittive.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2012/285/PESC e tale persona dovrebbe essere espunta altresì dall'allegato III della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KRALEVA

⁽¹⁾ GUL 142 dell'1.6.2012, pag. 36.




ALLEGATO

1. Nell'allegato I della decisione 2012/285/PESC è soppressa la voce relativa alla persona elencata di seguito:
 6. Sanha CLUSSÉ.
2. Nell'allegato III della decisione 2012/285/PESC è soppressa la voce relativa alla persona elencata di seguito:
 11. Sanha CLUSSÉ.

18CE0540LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-018) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 9,00

* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 3 0 5 *

